



**ASSOCIAZIONE
LAVORATORI
INTESA SANPAOLO**

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Approvato dal Consiglio Direttivo in data 30 dicembre 2020

INDICE

1. PREMESSA	5
1.1. ASSOCIAZIONE CULTURALE, RICREATIVA E SPORTIVA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO – ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE	5
1.2. STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE, RICREATIVA E SPORTIVA DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO	5
2. PARTE GENERALE	7
2.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI E LE SANZIONI.....	7
2.1.1. <i>I reati e gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa.....</i>	8
2.1.2. <i>L'adozione del Modello come possibile esimente della responsabilità amministrativa....</i>	9
2.1.3. <i>Le Linee Guida delle associazioni di categoria quali basi del Modello</i>	11
2.2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELL'ASSOCIAZIONE.....	11
2.2.1. <i>Il sistema dei poteri, delle deleghe e delle procure</i>	11
2.2.2. <i>Il sistema dei controlli interni.....</i>	12
2.2.3. <i>Funzione e scopo del Modello</i>	13
2.2.4. <i>I Destinatari del Modello</i>	14
2.2.5. <i>Modalità di costruzione del Modello</i>	15
2.2.6. <i>Adozione, efficace attuazione e modificazione del Modello – Ruoli e responsabilità</i>	16
2.2.7. <i>Attività oggetto di outsourcing.....</i>	17
2.3. ORGANISMO DI VIGILANZA	18
2.3.1. <i>Composizione, durata, compensi e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza</i>	19
2.3.2. <i>Requisiti di eleggibilità, cause di decadenza e sospensione</i>	20
2.3.3. <i>Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....</i>	23
2.3.4. <i>Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza agli Organi dell'Associazione</i>	25
2.4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
2.4.1. <i>Flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi e in caso di segnalazioni Whistleblowing</i>	25
2.5. IL SISTEMA SANZIONATORIO	28
2.5.1. <i>Principi generali.....</i>	28
2.5.2. <i>Provvedimenti per inosservanza da parte dei Collaboratori interni.....</i>	29
2.5.3. <i>Provvedimenti per inosservanza da parte dei Collaboratori esterni.....</i>	30
2.5.4. <i>Provvedimenti per inosservanza da parte dei componenti del Consiglio Direttivo</i>	30

2.6.	LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE	31
2.6.1.	<i>La comunicazione</i>	31
2.6.2.	<i>La formazione</i>	31
2.6.3.	<i>Informazione ai Collaboratori esterni</i>	32
3.	I REATI PRESUPPOSTO, LE ATTIVITÀ SENSIBILI E I PRINCIPI DI CONTROLLO E DI COMPORAMENTO	32
3.1.	PREMESSA	32
3.2.	PARTE SPECIALE I - I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	35
3.2.1.	<i>Funzione della Parte Speciale I</i>	35
3.2.2.	<i>Attività Sensibili</i>	35
3.2.3.	<i>Fattispecie di reato ed esemplificazione di condotte criminose</i>	36
3.2.4.	<i>Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati</i>	41
3.3.	PARTE SPECIALE II – I REATI SOCIETARI	46
3.3.1.	<i>Funzione della Parte Speciale II</i>	46
3.3.2.	<i>Attività Sensibili</i>	46
3.3.3.	<i>Fattispecie di reato ed esemplificazioni di condotte criminose</i>	46
3.3.4.	<i>Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati</i>	50
3.4.	PARTE SPECIALE III – I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO, I REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO, I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, IL REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E I REATI TRANSNAZIONALI.....	53
3.4.1.	<i>Funzione della Parte Speciale III</i>	53
3.4.2.	<i>Attività Sensibili</i>	53
3.4.3.	<i>Fattispecie di reato ed esemplificazioni di condotte criminose</i>	54
3.4.4.	<i>Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati</i>	60
3.5.	PARTE SPECIALE IV - I DELITTI INFORMATICI E IL TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE	65
3.5.1.	<i>Funzione della Parte Speciale IV</i>	65
3.5.2.	<i>Attività Sensibili</i>	65
3.5.3.	<i>Fattispecie di reato ed esemplificazioni di condotte criminose</i>	65
3.5.4.	<i>Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati</i>	74

3.6.	PARTE SPECIALE V - I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E I REATI AMBIENTALI	78
3.6.1.	<i>Funzione della Parte Speciale V</i>	78
3.6.2.	<i>Attività Sensibili</i>	78
3.6.3.	<i>Fattispecie di reato ed esemplificazioni di condotte criminose</i>	78
3.6.4.	<i>Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati</i>	82
3.7.	PARTE SPECIALE VI – REATI TRIBUTARI	85
3.7.1.	<i>Funzione della Parte Speciale VI</i>	85
3.7.2.	<i>Attività Sensibili</i>	85
3.7.3.	<i>Fattispecie di reato ed esemplificazioni delle condotte criminose</i>	86
3.7.4.	<i>Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati</i>	88

1. PREMESSA

1.1. Associazione Culturale, Ricreativa e Sportiva dei Dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo – Attività e organizzazione

L'Associazione Culturale, Ricreativa e Sportiva dei Dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito anche "Associazione" o "ALI") è un'associazione costituita ai sensi degli artt. 36 c.c. e seguenti, del Verbale di Accordo del 7 febbraio 2013 tra Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche "Intesa Sanpaolo" o la "Banca") e le Organizzazioni Sindacali (di seguito le c.d. "Fonti Istitutive"), per le finalità dell'articolo 11 della Legge 20 maggio 1970 n. 300. L'Associazione ha sede a Firenze ed è operativa dal 1° gennaio 2014.

L'Associazione, priva di fini di lucro, si propone di promuovere la coesione, la formazione e l'aggregazione sociale per gli associati ed i loro familiari, con iniziative di natura culturale, artistica, turistica e sportiva, nonché servizi alla persona. Si propone altresì di favorire un utilizzo sano e proficuo del tempo libero, predisponendo i mezzi e gli strumenti necessari per un sereno incontro, un'utile convivenza ed un reciproco scambio di idee, di informazioni, di conoscenze e di valori tra gli associati.

L'Associazione persegue inoltre lo scopo di favorire i propri Soci ed i loro familiari in acquisti di beni o servizi, in via singola e/o collettiva, stipulando a tal fine convenzioni con produttori, distributori e aziende commerciali; laddove ne ravvisi l'opportunità, esercita eventualmente attività commerciale, diretta o indiretta, in modo non prevalente e comunque strumentale alle proprie finalità come sopra descritte.

Nel perseguire i propri obiettivi e scopi istituzionali, l'Associazione opera anche in attuazione di specifici accordi stipulati tra le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del Verbale di Accordo costitutivo dell'Associazione stessa.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvale in modo determinante:

- delle somme versate dai Soci a titolo di quote associative;
- del contributo - previsto dagli accordi sindacali, tempo per tempo vigenti - versato, ai sensi del primo comma dell'art. 148 del T.U.I.R., in qualità di partecipanti da Intesa Sanpaolo e dalle Società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo;
- di eventuali contributi erogati dalle Fondazioni bancarie che detengono partecipazioni nel Gruppo medesimo.

1.2. Struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'Associazione Culturale, Ricreativa e Sportiva dei Dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo

Il presente documento, corredato dei relativi allegati, costituisce il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche il "Modello") dell'Associazione, adottato con delibera del Consiglio Direttivo in data 30 dicembre 2020, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il "Decreto"

o il "D.Lgs. 231/2001").

Il Modello si compone, oltre che della "Premessa", delle seguenti parti:

- "Parte Generale", volta a illustrare i contenuti del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, nonché gli elementi fondamentali del Modello dell'Associazione, quali l'Organismo di Vigilanza e i relativi flussi informativi, il sistema sanzionatorio, la comunicazione e la formazione;
- "Parte Speciale" dedicata alla descrizione dei reati presupposto, delle attività sensibili e dei principi di controllo e di comportamento:
 - Parte Speciale I - I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - Parte Speciale II - I reati societari;
 - Parte Speciale III - I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, i reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, i reati contro la personalità individuale, i reati di criminalità organizzata, il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e i reati transnazionali;
 - Parte Speciale IV - I reati informatici e il trattamento illecito dei dati e i reati in materia di violazione del diritto d'autore;
 - Parte Speciale V - I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e i reati ambientali.
 - Parte Speciale VI – I reati tributari.

Istituita la responsabilità amministrativa degli enti, l'art. 6 del D.Lgs. n. 231/01 stabilisce che l'ente non risponde nel caso in cui provi che il proprio organo dirigente abbia "*...adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi...*".

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto della normativa e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nell'Associazione, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione di reati e di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dal D.Lgs. n. 231/01.

Detto impianto normativo, ancorché non allegato al Modello, è parte integrante dello stesso ed è costituito dai “*Documenti di Governance*”, tempo per tempo adottati, che sovrintendono al funzionamento dell’Associazione - Statuto e Carta Etica - e da norme più strettamente operative che regolamentano i processi aziendali, le singole attività e i relativi controlli: Regolamenti, Manuali, Guide di Processo, Schede Controllo, ecc.

2. PARTE GENERALE

2.1. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni e le sanzioni

Il D.Lgs. 231/2001, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, è stato emanato in attuazione della delega di cui all’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, in sede di adeguamento della normativa interna ad alcune convenzioni internazionali e comunitarie in materia di responsabilità delle persone giuridiche.

Il Decreto, in particolare, ha introdotto nel nostro ordinamento un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, etc., di seguito denominati “Enti”) per la commissione di reati e di illeciti amministrativi da parte di soggetti funzionalmente legati ad esso.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita “amministrativa” dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, dal momento che consegue in prevalenza alla realizzazione di reati ed è accertata attraverso un procedimento cui si applicano le disposizioni processuali penali.

Gli enti possono, dunque, essere considerati responsabili ogniqualvolta si realizzi uno dei reati o degli illeciti amministrativi tassativamente elencati nel Decreto (c.d. “illeciti presupposto”) nel loro interesse o vantaggio: si ha “interesse” quando la condotta illecita è posta in essere con l’intento di arrecare un beneficio all’Ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato conseguito; il “vantaggio”, invece, si realizza allorquando l’autore dell’illecito, pur non avendo agito al fine di favorire l’Ente, abbia comunque fatto conseguire a quest’ultimo un qualsiasi beneficio, di tipo economico o altro tipo. Diversamente, il “vantaggio esclusivo” di chi realizza l’illecito esclude la responsabilità dell’Ente.

La responsabilità amministrativa dell’Ente si estende anche alle ipotesi in cui il reato o l’illecito rimanga nella forma del tentativo.

Ulteriore presupposto per l’applicabilità della normativa è che il reato o l’illecito amministrativo sia commesso da soggetti qualificati, ovvero:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (c.d. soggetti apicali¹);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (c.d. soggetti subordinati o subalterni).

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica, che ha commesso materialmente l'illecito, ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e l'ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale.

L'apparato sanzionatorio prevede misure particolarmente afflittive quali:

- la sanzione pecuniaria - si applica ogniqualvolta è riconosciuta la responsabilità dell'ente ed è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote»;
- la sanzione interdittiva - si applica per alcune tipologie di reati e per le ipotesi di maggior gravità. Si traduce: nell'interdizione dall'esercizio dell'attività associativa; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- la confisca - consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna;
- la pubblicazione della sentenza - può essere inflitta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva; viene effettuata a cura della cancelleria del Giudice, a spese dell'ente, ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

2.1.1. I reati e gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa

Si riporta di seguito l'elencazione dei reati e degli illeciti amministrativi più significativi ad oggi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e si rinvia al documento in allegato per un maggior dettaglio esplicativo:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);

¹ Gli Esponenti dell'Associazione (es.: Presidente, Vice Presidente, altri membri del Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, ecc.).

- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del Decreto);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto);
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto);
- Reati societari (art. 25-ter del Decreto);
- Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo sottoscritta a New York in data 9.12.1999 (art. 25-quater del Decreto);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1 del Decreto);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto);
- Reati e Illeciti Amministrativi di Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto e art. 187-quinquies TUF);
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto);
- Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies del Decreto);
- Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006);
- Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto);
- Reati Tributarî (Art. 25-quinquesdecies del Decreto).

2.1.2. L'adozione del Modello come possibile esimente della responsabilità amministrativa

Il D.Lgs. 231/2001 prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità amministrativa dipendente dai reati presupposto (c.d. condizione esimente), a seconda che il reato sia commesso dai c.d. soggetti apicali o dai c.d. soggetti subordinati o subalterni.

Ove il reato sia commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatosi;
- il compito di verificare il funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento sia stato affidato ad un organo dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello di organizzazione e di gestione;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organo di cui al secondo punto.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato Modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

La responsabilità dell'Ente è pertanto ricondotta alla c.d. "colpa da organizzazione", ossia alla mancata adozione o al mancato rispetto di standard doverosi attinenti all'organizzazione e all'attività dell'Ente medesimo.

L'esonero dalla responsabilità per l'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, posto che in quest'ultimo deve rinvenirsi il carattere di concreta e specifica efficacia ed effettività.

Con particolare riferimento al primo di tali requisiti, il D.Lgs. 231/2001 prescrive – all'art. 6, comma 2 – le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello:

- individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati;
- previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introduzione di un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il requisito dell'effettività richiede la verifica periodica nonché l'eventuale modifica del Modello, ogniqualevolta l'Ente modifichi la propria struttura organizzativa o l'oggetto delle attività sociali o si rilevino significative violazioni delle prescrizioni. L'effettività è inoltre garantita dalla previsione di un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello".

Come si vedrà più oltre nel dettaglio, il Modello è stato predisposto dall'Associazione con l'obiettivo di rispondere ai requisiti sopra elencati.

2.1.3. Le Linee Guida delle associazioni di categoria quali basi del Modello

Il Decreto prevede che il Modello possa essere adottato sulla base delle previsioni contenute nei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

L'Associazione, nella predisposizione del presente documento, in mancanza di Linee Guida dedicate, ha fatto in generale riferimento alle "Linee Guida dell'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche" emanate dall'ABI in data 2 marzo 2004 (e successivi aggiornamenti), nonché alle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001" emanate da Confindustria in data 7 marzo 2002 (e successivi aggiornamenti). Tali Linee Guida rappresentano (come nelle stesse esplicitato) una base di lavoro cui è possibile ispirarsi per costruire modelli organizzativi idonei alla prevenzione dei reati menzionati dal Decreto e tali da poter essere elusi solo fraudolentemente e segnalano i criteri che devono informare il Modello e le fasi necessarie per la loro implementazione.

Si sono altresì tenuti in espressa considerazione i provvedimenti giurisprudenziali in materia di responsabilità amministrativa degli Enti².

2.2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'Associazione

2.2.1. Il sistema dei poteri, delle deleghe e delle procure

A norma di Statuto, il Consiglio Direttivo dell'Associazione assume ogni deliberazione utile o opportuna circa l'attività e la gestione dell'Associazione stessa.

In particolare il Consiglio, a mero titolo indicativo:

- nomina il Presidente e il Vice Presidente;
- ratifica la nomina del Direttore comunicata dalla Capogruppo;
- cura la gestione dell'attività amministrativa, contabile e finanziaria dell'Associazione;
- redige e approva il bilancio preventivo e redige il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Delegati.

L'Assemblea dei Delegati, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, si riunisce per:

- deliberare a maggioranza assoluta le modifiche dello Statuto definite dalle Fonti Istitutive e, a maggioranza qualificata di $\frac{3}{4}$, lo scioglimento dell'Associazione stessa;

² Si fa riferimento, ad esempio, al c.d. "Decalogo 231". Cfr. Ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano, dott.ssa Secchi, in data 20 settembre 2004.

- approvare il bilancio consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza;
- deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Lo Statuto definisce inoltre i compiti assegnati al Presidente e al Direttore. A quest'ultimo sono attribuiti, in particolare, nei limiti del mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo, i seguenti compiti:

- compie tutti gli atti e le operazioni necessarie per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- in coerenza con le deleghe attribuite dal Consiglio Direttivo, stipula gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- attua la gestione della cassa delle risorse finanziarie e patrimoniali per tutte le attività dell'Associazione;
- redige il rendiconto consuntivo per il Consiglio Direttivo e verifica i rendiconti economici di ciascun Consiglio Territoriale;

Sono inoltre costituiti, a condizione che sussista il requisito minimo di almeno 2.000 Soci ordinari iscritti in servizio sul territorio di riferimento, sette Consigli Territoriali (ad oggi, Nord-ovest, Lombardia, Nord-est, Adriatico, Tirreno, Centro, Sud).

Ciascun Consiglio, a titolo indicativo:

- delibera, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio Direttivo, la programmazione di dettaglio per l'anno successivo dell'attività dell'Associazione per il territorio di competenza, correlando a ciascuna attività prevista gli stanziamenti necessari;
- predispone il programma di dettaglio di ciascuna attività da realizzare, individua i fornitori in coerenza con gli indirizzi del Consiglio Direttivo e cura la realizzazione dello stesso;
- fornisce al Direttore un riepilogo annuale delle attività svolte e dei fornitori utilizzati, con indicazione delle spese sostenute;
- approva il rendiconto economico di propria competenza e ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo.

2.2.2. Il sistema dei controlli interni

Il sistema dei controlli interni è delineato da un'infrastruttura documentale (impianto normativo) che permette di ripercorrere in modo organico le procedure, i rischi ed i controlli presenti nell'Associazione, recependo anche i principi dettati dal D.Lgs. n. 231/01.

L'impianto normativo è contenuto e catalogato in un apposito *repository* documentale, diffuso all'interno di tutta l'Associazione, tramite la rete Intranet della stessa e aggiornato a cura delle funzioni competenti in coerenza con l'evolversi dell'operatività.

Inoltre, le soluzioni organizzative prevedono attività di controllo a ogni livello operativo che consentano la formalizzata individuazione delle responsabilità, in particolare nei compiti di controllo e di correzione delle irregolarità riscontrate.

L'Associazione ha individuato le tipologie di controllo di seguito elencate:

- controlli di linea: diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni (ad esempio, controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione) e che, per quanto possibile sono incorporati nelle procedure informatiche. Sono effettuati dalle stesse Strutture operative nell'ambito della propria operatività;
- controlli sui rischi e sulla conformità: hanno l'obiettivo di assicurare la conformità dell'operatività associativa alle norme di riferimento. Sono effettuati dalla Struttura deputata al presidio del rischio di non conformità, sotto il coordinamento del Direttore;
- controlli di revisione interna: volti a individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo. Sono svolti da Intesa Sanpaolo S.p.A. mediante la competente Funzione Internal Auditing.

Il sistema dei controlli interni è periodicamente soggetto a ricognizione e adeguamento in relazione all'evoluzione dell'operatività associativa e al contesto di riferimento.

I controlli coinvolgono, con ruoli diversi, Organi associativi e tutto il personale, e rappresentano un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana dell'Associazione.

2.2.3. Funzione e scopo del Modello

L'Associazione, compreso e approvato lo spirito della normativa in questione, ha sentito l'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle proprie attività, a tutela della posizione e dell'immagine dell'Associazione e del lavoro del personale ed ha quindi ritenuto conforme alle proprie finalità procedere alla definizione ed attuazione di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001.

L'Associazione ritiene che l'adozione del Modello, benché non obbligatoria, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Associazione, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio della commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema, per quanto possibile, strutturato, nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di Reati ed Illeciti Amministrativi contemplate nel Decreto.

Attraverso il presente Modello, l'Associazione intende segnatamente perseguire le seguenti finalità:

- attuare lo scopo statutario adottando comportamenti improntati a rigore e integrità utilizzando gli strumenti giuridici disponibili per prevenire la realizzazione di condotte illecite rilevanti;
- indurre i Destinatari del Modello, tramite l'accettazione del Modello stesso, alla condivisione dei principi di legalità, informandoli della portata della normativa e delle severe ricadute sanzionatorie sull'Associazione e sull'autore dei comportamenti illeciti rilevati ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- rendere noto a tutti i Destinatari che l'Associazione non tollera condotte che, anche se ispirate ad un malinteso interesse, siano contrarie a disposizioni di legge, a regole interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività cui l'Associazione si ispira;
- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti, verificando e valorizzando i presidi già in essere, atti a prevenire la realizzazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

A tale scopo l'Associazione compie le seguenti azioni e adotta i seguenti comportamenti:

- rende noto a tutti i Destinatari l'oggetto e l'ambito di applicazione della richiamata normativa, informandoli dell'esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, la cui violazione è punita con severe sanzioni disciplinari;
- informa i consulenti, i fornitori e i partner dell'Associazione del fatto che la stessa non tollera condotte contrarie a disposizioni di legge e che ogni violazione può importare le conseguenze indicate nelle relative clausole contrattuali;
- assume le iniziative necessarie, mediante i più opportuni interventi, al fine di prevenire comportamenti illeciti nello svolgimento delle attività istituzionali.

2.2.4. I Destinatari del Modello

Sono Destinatari del presente Modello, e pertanto sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001, alle regole e dei principi di controllo contenuti nella Parte Speciale:

- gli Esponenti dell'Associazione, ossia il Presidente, il Vice-Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo, i componenti dei Consigli Territoriali, il Direttore, nonché il Collegio Sindacale;
- i Dipendenti delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo in regime di distacco che operano in nome e per conto dell'Associazione (di seguito anche "Collaboratori interni");
- i consulenti, i fornitori e i partner dell'Associazione (di seguito anche "Collaboratori esterni").

Sono altresì Destinatari del Modello i Soci ordinari dell'Associazione che a titolo volontario operino per la stessa.

I Destinatari sono oggetto di specifiche e diversificate attività di formazione ed informazione sui contenuti del Modello.

2.2.5. Modalità di costruzione del Modello

Il Modello dell'Associazione è stato predisposto in coerenza con la volontà del Legislatore, tenuto conto delle linee guida emanate dall'ABI e da Confindustria.

Il processo di redazione è stato finalizzato alla verifica dell'efficacia dei presidi esistenti, in particolare nelle attività maggiormente sensibili ai rischi di reato. A tal fine si è pertanto avviato un processo di analisi delle attività sensibili e dei presidi di controllo.

Nella definizione del proprio Modello, l'Associazione ha proceduto per passi logici successivi (che dovranno essere tenuti presenti anche per gli aggiornamenti) e in particolare alla:

- mappatura delle attività sensibili e identificazione dei profili di rischio;
- rilevazione dei presidi di controllo e *gap analysis*.

Mappatura delle attività sensibili e identificazione dei profili di rischio

La prima fase, necessariamente prodromica, ha riguardato l'esame della documentazione dell'Associazione (Statuto, Regolamenti, etc.) al fine dell'individuazione del contesto normativo e operativo interno di riferimento per la stessa.

Sulla scorta delle informazioni raccolte, si è quindi proceduto ad incontrare i referenti interni dell'Associazione al fine di discutere e approfondire le informazioni già parzialmente acquisite per iscritto.

Sono state dunque identificate per ciascuna categoria di illecito presupposto, le c.d. "attività sensibili", ossia le attività nello svolgimento delle quali è più verosimile il rischio della commissione di illeciti presupposti previsti dal Decreto. In particolare, sono state identificate sia le attività a rischio diretto di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sia le attività strumentali, intendendosi per tali, rispettivamente, le attività il cui svolgimento può dare direttamente adito alla commissione di una delle fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/2001 e le attività in cui, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati e degli illeciti.

Nel corso degli incontri è stato altresì svolto un processo di sensibilizzazione dei Collaboratori interni con riferimento sia alla funzione del Modello sia ai principi comportamentali cui si ispira l'Associazione.

Rilevazione dei presidi di controllo e gap analysis

Sulla base della mappatura di cui sopra e dei meccanismi di controllo in essere, è stata effettuata un'analisi intesa a valutare l'adeguatezza del sistema dei controlli esistente, ossia l'attitudine a prevenire o individuare comportamenti illeciti quali quelli sanzionati dal D.Lgs. 231/2001. In specifico, le aree rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 sono state valutate rispetto al sistema dei presidi/controlli esistenti presso l'Associazione, per evidenziare eventuali disallineamenti rispetto alla *best practice* e per ricercare possibili soluzioni utili e porvi rimedio. Particolare attenzione è stata posta ai principi generali di un adeguato sistema di controllo interno nelle materie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 e in particolare a:

- livelli autorizzativi definiti (ovvero, articolazione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate);
- segregazione dei compiti (ovvero, rispetto del principio di separazione delle funzioni);
- attività di controllo (ovvero, presenza ed efficacia dei presidi di controllo posti in essere ai fini della prevenzione dei rischi individuati);
- tracciabilità (ovvero, verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001).

Particolare attenzione è stata, inoltre, dedicata ad individuare e regolare i processi di gestione e di controllo delle risorse finanziarie nelle attività ritenute sensibili alla realizzazione dei comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

I risultati di tali attività sono stati formalizzati in un documento chiamato “Memorandum 231”, che identifica i profili di rischio di commissione delle ipotesi di reato e di illecito Amministrativo. Per ciascuna attività sensibile identificata è stata indicata la ragione di sussistenza di ciascun profilo di rischio, la valutazione circa l’adeguatezza dei controlli in essere nonché le esigenze di allineamento dei meccanismi di controllo in essere rispetto a ciascuna delle attività a rischio reato e/o strumentali identificate.

Tali documenti sono a disposizione dell’Organismo di Vigilanza ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale a esso demandata.

2.2.6. Adozione, efficace attuazione e modificazione del Modello – Ruoli e responsabilità

Adozione del Modello

L’adozione e l’efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell’art. 6, comma I, lett. a) del Decreto, atti di competenza e di emanazione del Consiglio Direttivo sentito il parere dell’Organismo di Vigilanza.

Efficace attuazione e modificazione del Modello

E’ cura del Consiglio Direttivo (o di soggetto da questi formalmente delegato) provvedere all’efficace attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per implementarlo o modificarlo. Per l’individuazione di tali azioni, il Consiglio si avvale del supporto dell’Organismo di Vigilanza. L’efficace e concreta attuazione del Modello è garantita altresì dall’Organismo di Vigilanza, nell’esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti.

Il Consiglio Direttivo (o soggetto da questi formalmente delegato) deve inoltre garantire l’aggiornamento del Modello, anche attraverso l’intervento dell’Organismo di Vigilanza, affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze dell’ente e la sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 231/2001 ed ai reati ed agli illeciti amministrativi rilevanti ai fini della

medesima normativa;

- modifiche significative della struttura organizzativa dell'ente, nuove attività, nuovi prodotti e/o nuovi servizi che modificano in modo non marginale l'assetto organizzativo dell'ente.

Potranno altresì essere valutati interventi di adeguamento del Modello al verificarsi di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo.

La sollecitazione all'aggiornamento verso il vertice dell'Associazione e non già la sua diretta attuazione, spetta invece all'Organismo di Vigilanza.

2.2.7. Attività oggetto di outsourcing

L'Associazione ha affidato in outsourcing alcune attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assistenza e la consulenza in materia di bilancio e tributaria, le attività di comunicazione interna, le attività di gestione tecnico immobiliare, le attività di Internal Audit, le attività di progettazione ed erogazione della formazione, la gestione del contenzioso giuslavoristico, la gestione dei sistemi informativi e le attività di indirizzo e supervisione in materia di prevenzione e protezione.

L'affidamento in outsourcing di tali attività è formalizzato attraverso la stipula di specifici contratti di servizio che assicurano all'Associazione di:

- assumere ogni decisione nel rispetto della propria autonomia, mantenendo la necessaria responsabilità su tutte le attività, ivi comprese quelle relative ai servizi esternalizzati;
- mantenere conseguentemente la capacità di controllo circa la congruità dei servizi resi in outsourcing.

I contratti di outsourcing prevedono, in particolare:

- una descrizione delle attività esternalizzate;
- le modalità di erogazione dei servizi;
- le modalità di tariffazione dei servizi resi;
- idonei sistemi di reporting;
- adeguati presidi a tutela del patrimonio informativo dell'Associazione e della sicurezza delle transazioni;
- l'obbligo dell'outsourcer di operare in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti nonché di esigere l'osservanza delle leggi e dei regolamenti anche da parte di terzi ai quali si dovesse rivolgere per lo svolgimento delle attività esternalizzate;
- la facoltà per l'Associazione - in caso di mancato rispetto, da parte dell'outsourcer, nella prestazione delle attività svolte in outsourcing, delle norme legislative che possano comportare sanzioni a carico del committente - di risolvere i contratti di outsourcing.

I soggetti competenti dell'Associazione verificano, anche tramite il controllo dei previsti livelli di servizio, il rispetto delle clausole contrattuali e, di conseguenza, l'adeguatezza delle attività prestate dall'outsourcer.

Indipendentemente dal fornitore dei servizi essenziali esternalizzati, il contratto sottoscritto non deve determinare la delega della responsabilità da parte degli Organi dell'Associazione.

Deve essere sempre prevista la possibilità, da parte dell'Associazione, di sorvegliare l'operato del Fornitore, consentendo l'effettivo accesso alle attività esternalizzate ed ai locali in cui opera il Fornitore di servizi.

Tutti i diritti e gli obblighi devono essere chiaramente definiti e specificati in un accordo scritto.

2.3. Organismo di Vigilanza

Ai sensi del Decreto, il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento deve essere affidato ad un organismo interno all'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo ("Organismo di Vigilanza" o "Organismo").

L'Organismo di Vigilanza deve possedere caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione necessarie per il corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni a esso assegnate. Esso, inoltre, deve essere dotato di poteri di iniziativa e di controllo sulle attività dell'Associazione, senza disporre di poteri gestionali e/o amministrativi.

L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo si traducono nell'autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto a ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque Esponente dell'Associazione. Al fine di assicurare tali requisiti, l'Organismo riporta esclusivamente al Consiglio Direttivo nel suo complesso.

Al fine di svolgere, in completa indipendenza, le proprie funzioni, l'Organismo di vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell'Organismo stesso.

Il requisito della professionalità si traduce, invece, nella capacità dell'Organismo di assolvere alle proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice associativo.

Con riferimento, infine, alla continuità di azione, l'Organismo dovrà vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificarne assiduamente l'effettività e l'efficacia, assicurarne il continuo aggiornamento, nonché rappresentare un referente costante per gli Esponenti e i Collaboratori interni dell'Associazione.

È necessario altresì che l'Organismo di Vigilanza disponga di capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.

L'Associazione ha ritenuto di identificare l'Organismo di Vigilanza in un organismo collegiale *ad hoc*.

Dell'avvenuta nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza è data formale comunicazione a tutti i livelli dell'Associazione.

Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito Regolamento, approvato dal medesimo Organismo.

2.3.1. Composizione, durata, compensi e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza si identifica in un organismo collegiale *ad hoc*, composto da tre membri effettivi, individuati come segue:

- un componente del Consiglio Direttivo;
- un componente del Collegio dei Sindaci
- un componente esterno in possesso di adeguate conoscenze specialistiche.

I componenti interni effettivi devono essere uno elettivo di rappresentanza sindacale, l'altro di nomina aziendale.

Inoltre, al fine di assicurare l'operatività dell'Organismo di Vigilanza anche nei casi di decadenza, sospensione o temporaneo impedimento di uno dei componenti, il Consiglio Direttivo nomina un componente supplente, che subentra al componente effettivo che si venga a trovare in una delle predette situazioni. Laddove il componente supplente non sia individuabile preventivamente al fatto che comporti la decadenza, la sospensione o il temporaneo impedimento dei componenti effettivi, il Consiglio Direttivo provvederà tempestivamente, al verificarsi del fatto, all'individuazione e nomina del membro supplente.

L'Organismo resta in carica per la durata stabilita dal Consiglio Direttivo dell'Associazione all'atto della nomina.

In assenza di una specifica determinazione da parte del Consiglio Direttivo, l'Organismo resta in carica per tutto il periodo in cui resta in carica il Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

La revoca dei componenti – fatti salvi i casi di seguito previsti – può avvenire unicamente nel caso di rilevanti inadempimenti nell'assolvimento dei loro compiti.

L'Organismo si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o decadenza, la maggioranza dei componenti. In tal caso il Consiglio Direttivo provvede tempestivamente a nominare nuovi membri.

La nomina del Presidente dell'Organismo di Vigilanza compete all'Organismo medesimo.

Il Consiglio Direttivo delibera il compenso spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza per lo svolgimento delle relative funzioni, stabilendo altresì il compenso spettante al membro supplente dell'Organismo stesso, sotto forma di emolumento fisso in ragione della sua partecipazione alle riunioni.

L'Organismo di Vigilanza si avvale ordinariamente delle strutture dell'Associazione per l'espletamento dei suoi compiti di vigilanza e controllo e *in primis* della Funzione Internal Audit (Direzione Centrale Internal Auditing di Intesa Sanpaolo S.p.A.). Laddove ne ravvisi la necessità, in funzione della specificità degli argomenti trattati, l'Organismo di Vigilanza può inoltre avvalersi di consulenti esterni.

Per quanto concerne in particolare le materie della tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, l'Organismo potrà avvalersi anche di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti (Datore di lavoro, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la

sicurezza, Medico competente), nonché di quelle ulteriori previste dalle normative di settore.

L'Organismo di Vigilanza, direttamente o per il tramite delle varie strutture all'uopo designate, ha accesso a tutte le attività svolte dall'Associazione e dagli outsourcer e alla relativa documentazione, sia presso gli uffici centrali sia presso le strutture periferiche dell'Associazione e degli outsourcer.

Onde poter svolgere, in assoluta indipendenza, le proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato dal Consiglio Direttivo, su proposta dell'Organismo stesso. L'Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedono la dotazione iniziale approvata dal Consiglio Direttivo, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per far fronte a situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo di Vigilanza deve informare senza ritardo il Consiglio Direttivo.

2.3.2. Requisiti di eleggibilità, cause di decadenza e sospensione

Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza

Fermi restando le previsioni statutarie riguardanti i componenti degli Organi dell'Associazione e i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare eventualmente applicabili ai singoli componenti dell'Organismo di Vigilanza, al fine di dotare l'Organismo stesso di competenze adeguate per lo svolgimento delle proprie funzioni, i suoi componenti devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di seguito specificati.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere scelti tra soggetti con comprovata esperienza (quali, ad esempio, docenti o liberi professionisti) in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche ovvero tra magistrati in quiescenza o, comunque, tra soggetti in possesso di competenze specialistiche adeguate alla funzione derivanti, ad esempio, dall'aver svolto per un congruo periodo di tempo attività professionali in materie attinenti al settore nel quale l'Associazione opera e/o dall'aver una adeguata conoscenza dell'organizzazione, dei sistemi dei controlli e dei principali processi e/o dall'aver ricoperto incarichi negli organi (quali, ad esempio, il ruolo di Sindaco, Amministratore, componente dell'Organismo di Vigilanza) di enti operanti in settori attinenti a quello nel quale l'Associazione opera.

Oltre a quanto suesposto, il soggetto esterno non deve avere vincoli di parentela con gli Esponenti dell'Associazione, né deve essere legato alla stessa o a Società facenti parte del Gruppo Intesa Sanpaolo da rapporti di lavoro autonomo, ovvero da altri significativi rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

In aggiunta al possesso dei requisiti sopra richiamati i membri effettivi e il membro supplente dovranno essere in possesso dei seguenti ulteriori **requisiti di onorabilità**, secondo i quali non possono essere eletti componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali:

- siano stati condannati, con sentenza irrevocabile o con sentenza non definitiva anche se a pena condizionalmente sospesa, fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per uno dei reati tra quelli per i quali

è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001. Per sentenza di condanna si intende anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., fatti salvi gli effetti della declaratoria giudiziale di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma secondo, c.p.p.;

- abbiano rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, anche con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
- abbiano subito l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che determinano la perdita temporanea dei requisiti di idoneità o l'interdizione temporanea allo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari o società con azioni quotate ai sensi del D.Lgs. n. 58/98 o del D.Lgs. n. 385/93.
- si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 2382 c.c..

Verifica dei requisiti

L'Organismo di Vigilanza verifica, entro trenta giorni dalla nomina, la sussistenza, in capo ai propri componenti effettivi e al componente supplente, dei requisiti richiesti, sulla base di una dichiarazione resa dai singoli interessati, comunicando l'esito di tale verifica al Consiglio Direttivo.

L'infedele dichiarazione da parte del componente dell'Organismo ne determina l'immediata decadenza da tale funzione.

Cause di decadenza

I componenti effettivi e supplenti dell'Organismo di Vigilanza, successivamente alla loro nomina, **decadono da tale carica**, qualora:

- venga meno uno dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti come condizione per l'eleggibilità, ai sensi del precedente paragrafo;
- sia accertata un'assenza ingiustificata a tre o più riunioni consecutive dell'Organismo di Vigilanza, svoltesi a seguito di formale e regolare convocazione.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio Direttivo, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause sopra elencate di decadenza.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, anche in tutti gli ulteriori casi in cui venga direttamente a conoscenza del verificarsi di una causa di decadenza, convoca senza indugio il Consiglio Direttivo affinché proceda – nella sua prima riunione successiva all'avvenuta conoscenza – alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza e alla sua sostituzione.

In caso di decadenza del membro supplente provvederà alla sostituzione il Consiglio Direttivo.

Cause di sospensione o revoca

Costituiscono **cause di sospensione** dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- il caso in cui si accerti, dopo la nomina, che i componenti dell'Organismo di Vigilanza hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
- la circostanza in cui i componenti dell'Organismo di Vigilanza siano stati condannati con sentenza non definitiva, anche a pena sospesa condizionalmente ai sensi dell'art. 163 c.p. (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) per uno dei reati tra quelli per i quali è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001;
- l'ipotesi di applicazione in via non definitiva delle sanzioni amministrative accessorie che determinano la perdita temporanea dei requisiti di idoneità o l'interdizione temporanea allo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari o società con azioni quotate ai sensi del D.Lgs. n. 58/98 o del D.Lgs. n. 385/93.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono comunicare al Presidente del Consiglio Direttivo, sotto la loro piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause di sospensione di cui sopra.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, anche in tutti gli ulteriori casi in cui venga direttamente a conoscenza del verificarsi di una delle cause di sospensione dianzi citate, convoca senza indugio il Consiglio Direttivo affinché provveda, nella sua prima riunione successiva, a dichiarare la sospensione del soggetto, nei cui confronti si è verificata una delle cause di cui sopra, dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza. In tal caso subentra *ad interim* il membro supplente.

Fatte salve diverse previsioni di legge e regolamentari, la sospensione non può durare oltre sei mesi, trascorsi i quali il Presidente del Consiglio Direttivo iscrive l'eventuale revoca fra le materie da trattare nella prima riunione del Consiglio successiva a tale termine. Il componente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni.

Qualora la sospensione riguardi il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, la presidenza è assunta, per tutta la durata della medesima, dal componente più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, dal componente più anziano di età.

Temporaneo impedimento di un componente effettivo

Nell'ipotesi in cui insorgano cause che impediscano, in via temporanea, ad un componente effettivo dell'Organismo di Vigilanza di svolgere le proprie funzioni ovvero di svolgerle con la necessaria indipendenza ed autonomia di giudizio, questi è tenuto a dichiarare la sussistenza del legittimo

impedimento e, qualora esso sia dovuto ad un potenziale conflitto di interessi, la causa da cui il medesimo deriva, astenendosi dal partecipare alle sedute dell'Organismo stesso o alla specifica delibera cui si riferisca il conflitto stesso, sino a che il predetto impedimento perduri o sia rimosso.

A titolo esemplificativo, costituiscono cause di temporaneo impedimento:

- la circostanza che il componente sia destinatario di un provvedimento di rinvio a giudizio in relazione ad un reato presupposto;
- il caso in cui il componente apprenda dall'Autorità amministrativa di essere sottoposto alla procedura di irrogazione di una sanzione amministrativa che determina la perdita temporanea dei requisiti di idoneità o l'interdizione temporanea allo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari o società con azioni quotate ai sensi del D.Lgs. n. 58/98 o del D.Lgs. n. 385/93;
- malattia o infortunio che si protragga per oltre tre mesi e impediscano di partecipare alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso di temporaneo impedimento, subentra automaticamente e in via temporanea il membro supplente, il quale cessa dalla carica quando viene meno la causa che ha determinato il suo subentro.

Resta salva la facoltà per il Consiglio Direttivo, quando l'impedimento si protragga per un periodo superiore a sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi per non più di due volte, di addivenire alla revoca del componente per il quale si siano verificate le predette cause di impedimento e alla sua sostituzione con altro componente effettivo.

Qualora il temporaneo impedimento riguardi il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, la presidenza è assunta, per tutta la durata della medesima, dal componente più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, dal componente più anziano di età.

2.3.3. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, nell'esecuzione della sua attività ordinaria, vigila in generale:

- sull'efficienza, efficacia ed adeguatezza del Modello nel prevenire e contrastare la commissione degli illeciti per i quali è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001, anche di quelli che in futuro dovessero comunque comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica;
- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei Destinatari, rilevando la coerenza e gli eventuali scostamenti dei comportamenti attuati, attraverso l'analisi dei flussi informativi;
- sull'aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento, formulando proposte al Consiglio Direttivo, laddove si rendano opportune modifiche e/o integrazioni in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso, di significativi mutamenti dell'assetto organizzativo e procedurale dell'Associazione, nonché delle novità legislative intervenute in materia;
- sull'esistenza ed effettività del sistema di prevenzione e protezione in materia di salute e sicurezza sui

luoghi di lavoro;

- sull'attuazione del piano di formazione del personale;
- sull'adeguatezza delle procedure e dei canali per la segnalazione interna di condotte illecite rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001 o di violazioni del Modello e sulla loro idoneità a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni;
- sul rispetto del divieto di porre in essere "atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione";
- sull'avvio e sullo svolgimento del procedimento di irrogazione di un'eventuale sanzione disciplinare, a seguito dell'accertata violazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza è inoltre chiamato a vigilare, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull'osservanza delle disposizioni in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo dettate dal D.Lgs. n. 231/2007 e ad effettuare le conseguenti comunicazioni interne ed esterne previste dall'art. 52 del menzionato Decreto.

L'Organismo di Vigilanza si avvale ordinariamente delle funzioni dell'Associazione e/o di Intesa Sanpaolo ed in primis dell'Internal Audit per l'espletamento dei suoi compiti di vigilanza e controllo.

L'Organismo di Vigilanza, direttamente o per il tramite delle varie funzioni all'uopo designate, ha accesso a tutte le attività svolte dall'Associazione nelle aree a rischio e alla relativa documentazione.

L'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle funzioni competenti, predispone un piano annuale delle verifiche. Tale piano, sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo, tiene anche conto delle eventuali osservazioni e indicazioni ricevute a vario titolo da parte degli Organi Associativi.

L'Organismo svolge verifiche su base periodica e anche con interventi a sorpresa, con il supporto delle funzioni competenti, al fine di valutare - in particolare per le aree sensibili - l'adeguatezza dei controlli a prevenire comportamenti illeciti.

I punti di debolezza rilevati sono sistematicamente segnalati alle strutture interessate al fine di rendere più efficienti ed efficaci le regole, le procedure e la struttura organizzativa. Per verificare l'effettiva esecuzione delle azioni da intraprendere, viene poi svolta un'attività di follow-up.

L'Organismo di Vigilanza rappresenta, annualmente, alla funzione Internal Auditing le aree/attività associative sensibili per una valutazione d'insieme sulla pianificazione delle attività di revisione interna.

L'Organismo di Vigilanza, laddove ritenuto necessario e opportuno, può, inoltre, richiedere informazioni alla Società di Revisione in ordine alla sussistenza di potenziali fattispecie di cui alla parte Speciale III del presente Modello.

2.3.4. Attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza agli Organi dell'Associazione

L'Organismo di Vigilanza in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno, ovvero se richiesto, riferisce al Consiglio Direttivo circa il funzionamento del Modello e l'adempimento agli obblighi imposti dal Decreto.

Su base almeno annuale, l'OdV trasmette al Consiglio Direttivo una specifica informativa sull'adeguatezza e sull'osservanza del Modello, avente ad oggetto:

- l'attività svolta nel periodo di riferimento dallo stesso organo;
- le risultanze dell'attività svolta, in particolare le eventuali criticità emerse, sia in termini di comportamenti sia in termini di episodi verificatisi;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Nella medesima informativa, l'OdV elabora un piano delle attività previste per l'anno successivo da sottoporre al Consiglio Direttivo; quest'ultimo può richiedere all'Organismo verifiche supplementari su specifici argomenti.

L'OdV deve stabilire le modalità e la periodicità mediante le quali i diversi soggetti incaricati devono fornire le informazioni necessarie al fine di poter efficacemente svolgere le attività di verifica ad esso attribuite.

2.4. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

2.4.1. Flussi informativi da effettuarsi al verificarsi di particolari eventi e in caso di segnalazioni Whistleblowing

L'OdV deve essere informato, tramite apposite segnalazioni in forma scritta da parte dei Destinatari del Modello in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del Decreto o che comunque rappresentano infrazioni alle regole interne nelle materie coperte dal Decreto. Allo scopo di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, tutti i Destinatari dello stesso sono altresì tenuti a un obbligo di informativa verso l'OdV, secondo le modalità sotto esposte.

In particolare, devono obbligatoriamente ed immediatamente essere trasmesse all'Organismo:

- le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, degli illeciti ai quali è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001, compreso l'avvio di procedimento giudiziario a carico dei collaboratori per reati previsti nel D.Lgs. n. 231/2001;
- le notizie relative alle violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello;
- le informazioni concernenti i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti ai quali è applicabile il D.Lgs. n.

231/2001, qualora tali indagini coinvolgano l'Associazione, i Collaboratori interni o gli Organi dell'Associazione o comunque la responsabilità dell'Associazione stessa;

- i procedimenti disciplinari promossi o, nel caso in cui dette violazioni siano commesse da soggetti non dipendenti, le iniziative sanzionatorie assunte.

I Collaboratori coinvolti nei processi sensibili devono, inoltre, segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali propri comportamenti significativamente difformi da quelli descritti nel processo e le motivazioni che hanno reso necessario od opportuno tale scostamento.

È altresì previsto un flusso ordinario da parte della Funzione Internal Audit (Direzione Centrale Internal Auditing di Intesa Sanpaolo S.p.A.) verso l'Organismo di Vigilanza, consistente in relazioni annuali con le quali l'Organismo stesso è informato in merito a verifiche svolte, principali risultanze, azioni riparatrici poste in essere. Con la medesima frequenza, prima della stesura del piano annuale di audit, la Funzione interloquisce con l'Organismo di Vigilanza al fine di raccogliere eventuali elementi sensibili da attenzionare nell'esercizio successivo. Laddove ne ravvisi la necessità, l'Organismo di Vigilanza richiede all'Internal Audit copia dei report di dettaglio per i punti specifici che ritiene di voler meglio approfondire.

È altresì inviata all'Organismo di Vigilanza l'informativa prodotta dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione a evidenza delle condotte attività di controllo e revisione di rispettiva competenza.

In aggiunta alle informazioni di cui sopra, sarà cura dell'Organismo di Vigilanza definire e comunicare, tempo per tempo, i flussi informativi a supporto delle proprie attività di vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello.

Tutti i flussi informativi, generali e specifici, devono essere forniti in forma scritta ed indirizzati all'OdV mediante l'inoltro di comunicazione elettronica presso la seguente casella di posta elettronica:

ali.organismodivigilanzadlgs231@alintesasampaolo.com

Le comunicazioni possono essere effettuate anche in formato cartaceo al seguente indirizzo di posta ordinaria dell'OdV: Piazza degli Affari 3 – 20123 Milano.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

L'OdV prenderà in considerazione le segnalazioni, ancorché anonime, che presentino elementi fattuali.

Ogni informazione e segnalazione prevista nel Modello è conservata dall'OdV in un apposito archivio informatico e/o cartaceo per un periodo di dieci anni, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto n. 196/2003, ora GDPR 2016/679. L'accesso al database è pertanto consentito esclusivamente all'OdV e ai soggetti da questo espressamente autorizzati per iscritto.

A carico dell'OdV vi è l'obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle segnalazioni ricevute,

sulle attività svolte e sulle informazioni societarie di cui viene a conoscenza nell'esercizio del proprio mandato, salvo l'assolvimento dei propri compiti di reporting verso il vertice dell'Associazione.

Segnalazioni Whistleblowing

La Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" ha l'obiettivo di incoraggiare i dipendenti a segnalare fatti o comportamenti che possano costituire una violazione dell'impianto normativo della società/ente di appartenenza, nonché ogni altra condotta irregolare di cui vengano a conoscenza, in quanto un efficace sistema interno di segnalazione (c.d. Whistleblowing) favorisce la diffusione di una cultura di legalità e rappresenta un'opportunità di miglioramento del contesto operativo sia sul piano organizzativo che etico.

Il sistema di segnalazione disciplinato dalla Legge assicura la riservatezza del segnalante, escludendo il rischio di comportamenti ritorsivi, sleali o discriminatori.

Le segnalazioni Whistleblowing dell'Associazione riguardano qualsiasi violazione della normativa esterna e interna dell'Associazione stessa anche non ricompresa tra gli illeciti presupposti previsti dal Legislatore nel D.Lgs.231/01.

Restano escluse dalle segnalazioni ammissibili quelle aventi ad oggetto questioni interpersonali che seguiranno i canali tradizionali (ad es. responsabile gerarchico superiore).

Quanto al contenuto delle segnalazioni, il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché il o i soggetti destinatari possano procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto della Segnalazione. Le condotte illecite oggetto delle Segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei reati presupposti di cui al Dlgs. 231/01, bensì anche i comportamenti illeciti che possono avere riflessi sulla attività, a prescindere dalla rilevanza penale, e pertanto idonei a mettere in evidenza un mal funzionamento delle attività dell'Associazione. Il Segnalante dovrà riportare nella Segnalazione scritta le seguenti informazioni:

- descrizione della condotta illecita;
- identità del soggetto che effettua la Segnalazione, con indicazione di qualifica/funzione/ruolo svolto, salvo che il segnalante intenda restare anonimo;
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
- qualora conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- qualora conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- eventuali ulteriori soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali ulteriori documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;

- ogni ulteriore informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Tutte le comunicazioni da parte del Soggetto Segnalante nei confronti dell'O.d.V. possono essere effettuate, alternativamente e senza preferenza, a mezzo di:

Nota/lettera a mezzo del servizio postale in busta chiusa recante la dicitura "NON APRIRE – DA CONSEGNARE AL PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA"

L'indirizzo di posta ordinaria è Organismo di Vigilanza c/o Associazione Lavoratori Intesasanpaolo, Piazza degli Affari, 3 - 20123 Milano

La denuncia della violazione può essere inoltrata tramite e-mail, al seguente indirizzo e-mail: ali.organismodivigilanzadlgs231@alintesasanpaolo.com

Le segnalazioni possono essere rese anche in forma anonima. Si incoraggiano comunque i Denuncianti a non effettuare segnalazioni in forma anonima, al fine di facilitare l'eventuale attività di investigazione. L'O.d.V. e l'Associazione assicurano la massima protezione dei dati dei Denuncianti e contrastano qualsiasi ritorsione nei confronti di chi segnala presunte violazioni.

L'Organismo di Vigilanza prenderà in considerazione le segnalazioni che presentino elementi fattuali, ne valuterà i contenuti, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad una indagine interna.

Le modalità operative per l'applicazione del Whistleblowing sono dettagliate in apposita procedura.

2.5. Il Sistema sanzionatorio

2.5.1. Principi generali

L'efficacia del Modello è assicurata, oltre che dall'elaborazione di meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare o ridurre significativamente il rischio di commissione degli illeciti penali ed amministrativi ai quali è applicabile il D.Lgs. n. 231/2001, dagli strumenti sanzionatori posti a presidio dell'osservanza delle condotte prescritte.

I comportamenti dei soggetti che operano in nome e per conto dell'Associazione e dei Collaboratori esterni non conformi ai principi e alle regole di condotta prescritti nel presente Modello costituiscono illecito contrattuale.

Alla data di redazione del presente Modello, l'Associazione risulta priva di personale alle proprie dirette dipendenze, ma si avvale esclusivamente di dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo che operano in regime di distacco in nome e per conto dell'Associazione. Pertanto, a detti soggetti si applica il sistema sanzionatorio disciplinato all'interno dei contratti di lavoro relativi alle Società di relativa appartenenza.

Il presente sistema sanzionatorio prevede, in carico alla competente struttura di Intesa Sanpaolo S.p.A., la consulenza e assistenza nella gestione delle controversie in materia di diritto del lavoro, previdenziale e sindacale nonché ogni facoltà decisionale.

Su tale presupposto, a seguito di riscontrate violazioni al presente Modello, sarà applicato nei confronti:

- dei dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo che operano in regime di distacco in nome e per conto dell'Associazione o in favore della stessa (c.d. Collaboratori interni), il sistema sanzionatorio stabilito dal relativo Codice disciplinare e dalle leggi che regolano la materia e comunque il sistema sanzionatorio vigente nella Società di appartenenza;
- di tutti i soggetti esterni il sistema sanzionatorio stabilito dalle disposizioni contrattuali e di legge che regolano la materia.

L'attivazione, sulla base delle segnalazioni pervenute dall'Organismo di Vigilanza, lo svolgimento e la definizione del procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo che operano in nome e per conto dell'Associazione, sono affidati alla struttura risorse umane competente.

L'Associazione può in ogni caso chiedere al Gruppo Intesa Sanpaolo, per il tramite dell'OdV, di valutare la possibilità di rimuovere dall'incarico il dipendente che ha violato i principi contenuti nel Modello.

Gli interventi sanzionatori nei confronti dei soggetti esterni sono affidati alla struttura che gestisce il contratto o presso cui opera il lavoratore autonomo ovvero il Fornitore.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni stabilite saranno applicate, ai sensi della normativa richiamata, tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Quanto precede verrà adottato indipendentemente dall'avvio e/o svolgimento e definizione dell'eventuale azione penale, in quanto i principi e le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'Associazione in piena autonomia ed indipendentemente dai possibili reati che eventuali condotte possano determinare e che l'Autorità Giudiziaria ha il compito di accertare.

La verifica dell'adeguatezza del sistema sanzionatorio, il costante monitoraggio dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Collaboratori interni, nonché degli interventi nei confronti dei Collaboratori esterni sono affidati all'Organismo di Vigilanza, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

2.5.2. Provvedimenti per inosservanza da parte dei Collaboratori interni

Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità e autonomia operativa del lavoratore, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità e gravità del suo comportamento (valutabile in relazione al livello di rischio cui l'Associazione risulta esposta) e, da ultimo, alle particolari

circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Modello.

La violazione delle regole comportamentali previste dal presente Modello da parte dei Collaboratori interni, e quindi soggetti al CCNL, costituisce un illecito disciplinare.

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione dei principi e delle prescrizioni sanciti dal Modello, verrà dato avvio ad una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore. La procedura d'accertamento sarà condotta dall'OdV, di concerto con la struttura risorse umane competente.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi Collaboratori interni dell'Associazione, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili a detti lavoratori, sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL di riferimento del lavoratore attualmente in vigore e dalle eventuali modifiche e rinnovi del contratto, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

Restano ferme e si intendono qui richiamate, tutte le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 in relazione sia all'esposizione dei codici disciplinari, ed in particolare all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al lavoratore, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni.

2.5.3. Provvedimenti per inosservanza da parte dei Collaboratori esterni

Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori esterni all'Associazione (fornitori, consulenti, partner, ecc.) che, in contrasto con il presente Modello, sia suscettibile di comportare il rischio di commissione di uno degli illeciti a cui è applicabile il Decreto, determinerà, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di convenzione, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta ovviamente salva l'ulteriore riserva di risarcimento qualora da tali comportamenti derivino danni concreti all'Associazione, come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal Decreto.

2.5.4. Provvedimenti per inosservanza da parte dei componenti del Consiglio Direttivo

In caso di violazione del Modello da parte di soggetti che ricoprono la funzione di componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione, l'Organismo di Vigilanza fornirà immediata comunicazione al Consiglio Direttivo, in persona del Presidente, mediante relazione scritta. Nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo potrà essere applicato ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge. Il Consiglio Direttivo, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume, i provvedimenti opportuni in relazione alla fattispecie, nel rispetto della normativa vigente, che possono includere anche la revoca in via cautelare dei poteri delegati. Nell'ipotesi che uno dei Consiglieri coinvolti coincida con lo stesso Presidente, l'Organismo di Vigilanza informerà direttamente l'intero Consiglio Direttivo.

2.6. La diffusione del Modello e la formazione

2.6.1. La comunicazione

L'adozione del presente Modello è comunicata dall'Associazione a tutti i Destinatari; in particolare, la comunicazione è disposta attraverso:

- l'invio di una lettera a firma del Presidente dell'Associazione a tutti i Collaboratori interni sui contenuti del D.Lgs. 231/2001, l'importanza dell'effettiva attuazione del Modello e le modalità di informazione/formazione previste dalla Associazione stessa;
- l'invio del Modello, tramite posta elettronica, a cura del Presidente dell'Associazione, a tutti i Collaboratori interni;
- l'inserimento del Modello sul sito internet dell'Associazione.

Ai nuovi Collaboratori interni è inviata via e-mail una copia del Modello.

I suddetti soggetti, al momento della consegna del presente Modello, tramite la ricevuta di lettura elettronica, sottoscrivono per integrale presa visione e accettazione e si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle attività sensibili e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio dell'Associazione, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

2.6.2. La formazione

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, l'Associazione si impegna a garantire a tutti i Collaboratori interni la conoscenza delle regole di condotta ivi contenute. Tutti i Collaboratori interni sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali l'Associazione ha inteso perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e le ragioni sottese a un'efficace attuazione nei confronti dei Collaboratori interni le cui attività sono state riscontrate, o potrebbero essere, a rischio. Tali obiettivi sono indirizzati verso gli attuali Collaboratori dell'Associazione, nonché verso quelli ancora da inserire.

Sarà cura dell'OdV, d'intesa e in stretto coordinamento con il vertice dell'Associazione, valutare l'efficacia del piano formativo proposto dal vertice, con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro reiterazione, ai controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e alle misure da adottare avverso quanti non frequentino senza giustificato motivo.

In forza di ciò, l'Associazione ha previsto interventi tesi alla più ampia diffusione delle prescrizioni del Modello e alla conseguente sensibilizzazione di tutti i Collaboratori interni.

All'OdV verrà comunicato periodicamente l'esito degli interventi formativi (numero di ore, contenuti degli interventi numero di partecipanti) ed il numero di soggetti che non ha ottemperato a tale obbligo rispetto alla totalità dei soggetti interessati.

Con cadenza periodica si procederà alla reiterazione dei corsi, al fine di verificare l'effettiva applicazione del Modello da parte dei Destinatari nonché la loro sensibilizzazione ai temi ed alle prescrizioni di cui al Modello medesimo.

L'Organismo di Vigilanza verifica lo stato di attuazione del piano di formazione e ha facoltà di chiedere controlli periodici sul livello di conoscenza del Decreto, del Modello e delle sue implicazioni operative da parte dei Collaboratori interni.

2.6.3. Informazione ai Collaboratori esterni

I Collaboratori esterni (fornitori, consulenti, partner, ecc.) sono informati del contenuto del Modello, delle regole di comportamento e dei principi di controllo contenuti nella Parte Speciale del Modello, relativi alla specifica area dell'attività espletata, e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 nonché alle predette norme.

Un'apposita clausola contrattuale ex D.Lgs. 231/2001 dovrà essere sottoposta alla firma dei soggetti esterni (nella clausola si dà notizia della pubblicazione sul sito internet).

3. I REATI PRESUPPOSTO, LE ATTIVITÀ SENSIBILI E I PRINCIPI DI CONTROLLO E DI COMPORTAMENTO

3.1. Premessa

Le caratteristiche dell'Associazione, sia per l'organizzazione sia per lo scopo sociale, limitano l'applicabilità dei Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Conseguentemente, sulla base delle analisi condotte, le Attività Sensibili sono risultate le seguenti:

a) *Reati contro la Pubblica Amministrazione - Artt. 24, 25 e 25-decies del D.Lgs. 231/2001 (Parte Speciale I)*

- gestione dei rapporti, relazioni con rappresentanti della Pubblica Amministrazione in occasione di visite ispettive/sopralluoghi presso la sede dell'Associazione o altri incontri (es.: Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Prefettura, ASL, ecc.);
- gestione degli adempimenti e delle richieste di autorizzazioni verso la Pubblica Amministrazione (es.: Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Prefettura, ASL, ecc.);
- iscrizione di Soci all'Associazione;
- gestione dei contributi a favore dei Soci;
- stipula e gestione di convenzioni con partner commerciali per ottenere agevolazioni a favore dei soci;

- organizzazione di eventi a favore dei Soci;
 - gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi;
 - gestione e utilizzo dei sistemi informatici;
 - gestione di contenziosi e degli accordi transattivi;
 - gestione del processo di selezione e assunzione del personale.
- b) *Reati Societari - Art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 (Parte Speciale II)*
- gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza (ad esempio, Autorità Garante per la Privacy, Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e l'Autorità Nazionale Anticorruzione);
 - iscrizione di Soci all'Associazione;
 - gestione dei contributi a favore dei Soci;
 - stipula e gestione di convenzioni con partner commerciali per ottenere agevolazioni a favore dei soci;
 - gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi;
 - gestione della contabilità e redazione del bilancio dell'Associazione;
 - gestione di contenziosi e degli accordi transattivi;
 - gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione;
 - gestione del processo di selezione e assunzione del personale.
- c) *Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico, reati contro la personalità individuale, reati di criminalità organizzata, reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e reati transnazionali - Artt. 25-octies, 25-quater, 25-quinquies, 24-ter, 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 e Legge 146/2006 (Parte Speciale III)*
- gestione dei contributi a favore dei Soci;
 - stipula e gestione di convenzioni con partner commerciali per ottenere agevolazioni a favore dei Soci;
 - gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi;
 - gestione del processo di selezione e assunzione del personale.
- d) *Delitti informatici e trattamento illecito dei dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore - Artt. 24-bis e 25-novies del D.Lgs. 231/2001 (Parte Speciale IV)*
- gestione e utilizzo dei sistemi informatici;
 - gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi;
 - organizzazione di eventi a favore dei Soci.
- e) *Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme*

sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e reati ambientali - Artt. 25-septies e 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 (Parte Speciale V)

- gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08);
- gestione degli adempimenti in materia di tutela ambientale;
- gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi.

f) *Reati tributari art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 (Parte Speciale VI).*

Quanto definito nelle Parti Speciali è volto a garantire il rispetto, da parte dell'Associazione, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività.

Nello specifico, le Parti Speciali hanno lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l'OdV nell'espletamento delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

L'Associazione adeguerà il proprio comportamento a quanto esposto nelle Parti Speciali e, laddove necessario, le integrerà/implementerà con apposita normativa interna che tenga conto delle singole specificità.

In particolare, all'interno dell'Associazione (per quanto possibile):

- devono essere definite linee di riporto gerarchico, basate sulla separatezza dei ruoli e sulla definizione delle responsabilità, nonché sui poteri di rappresentanza e di delega;
- deve essere prevista una chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti e dei poteri di ciascun soggetto;
- la comunicazione tra i vari soggetti deve avvenire secondo una condivisa formalizzazione e chiarezza espositiva;
- per ogni fase dei processi deve essere possibile ricostruire i passaggi, quindi dovrà essere presente una tracciabilità *sostanziale* (cartacea o informatica) e *formale* (autorizzazioni e verifiche), da qui l'importanza di una formalizzazione comune e condivisa.

In generale, al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, tutti i Destinatari, come definiti nella Parte Generale - nelle rispettive competenze - sono tenuti a rispettare la normativa esterna, le regole stabilite nel presente Modello, la normativa interna dell'Associazione (tempo per tempo vigente) e i contratti di outsourcing.

3.2. Parte Speciale I - I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

3.2.1. Funzione della Parte Speciale I

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione dei rapporti e degli adempimenti verso soggetti pubblici³, ivi inclusi i pubblici ufficiali⁴, gli incaricati di pubblico servizio⁵ e le Autorità pubbliche di Vigilanza⁶ (d'ora in poi anche "Pubblica Amministrazione"), nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Quanto definito dalla presente Parte Speciale è volto a garantire il rispetto, da parte dell'Associazione, della normativa vigente e dei principi di trasparenza, correttezza, oggettività e tracciabilità nell'esecuzione delle attività in oggetto.

3.2.2. Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione rilevate nell'Associazione sono le seguenti:

- gestione dei rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione in occasione di visite ispettive/sopralluoghi presso la sede dell'Associazione o altri incontri (es.: Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Prefettura, ASL, ecc.);
- gestione degli adempimenti e delle richieste di autorizzazioni verso la Pubblica Amministrazione (es.: Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Prefettura, ASL, ecc.);
- iscrizione di Soci all'Associazione (e conseguente addebito della quota associativa e attribuzione di diritti a facilitazioni/ convenzioni/ contributi/ etc.);

³ I membri del Parlamento della Repubblica Italiana, le amministrazioni pubbliche, quindi le aziende e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, i concessionari di servizi pubblici, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, nonché i componenti degli Organi comunitari, i funzionari e gli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee, le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le comunità europee che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle comunità europee, i membri o gli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le comunità europee e coloro che, nell'ambito di altri stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio e, infine, quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali o sovranazionali, Assemblee parlamentari internazionali, Corti internazionali.

⁴ Ai sensi dell'art. 357 del codice penale, sono "coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi". Rientrano, tra gli altri, nella categoria: gli ufficiali giudiziari, i consulenti tecnici del giudice, i notai, gli esattori di aziende municipalizzate, le guardie giurate, i dipendenti comunali, i dipendenti INPS, ecc.

⁵ Colui che presta un servizio pubblico, ma non è dotato dei poteri del pubblico ufficiale, ovvero che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, non esercita i poteri tipici di questa e non svolge semplici mansioni d'ordine né presta opera meramente materiale. A titolo meramente esemplificativo si rammenta l'attività svolta da chiunque operi in regime di concessione.

⁶ Enti dotati di particolare autonomia e imparzialità il cui obiettivo è la tutela di alcuni interessi di rilievo costituzionale, quali il buon andamento della Pubblica Amministrazione, la libertà di concorrenza, la tutela della sfera di riservatezza professionale, la tutela dei mercati finanziari, ecc..

- gestione dei contributi a favore dei Soci;
- stipula e gestione di convenzioni con partner commerciali per ottenere agevolazioni a favore dei Soci;
- organizzazione di eventi a favore dei Soci;
- gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi;
- gestione e utilizzo dei sistemi informatici;
- gestione di contenziosi e degli accordi transattivi;
- gestione del processo di selezione e assunzione del personale.

Si evidenzia che alcune delle suddette attività sono esternalizzate parzialmente o totalmente, sulla base di specifici contratti di servizio, a soggetti terzi. Questi, nello svolgimento di dette attività, devono attenersi, come previsto in apposita clausola contrattuale, alle prescrizioni del Modello dell'Associazione e, in particolare, alle regole illustrate nella presente Parte Speciale.

3.2.3. Fattispecie di reato ed esemplificazione di condotte criminose

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili nell'ambito di rapporti tra l'Associazione e la Pubblica Amministrazione, previste dagli artt. 24, 25 e 25-*decies* del D.Lgs. 231/2001.

A seguire sono riportate le fattispecie di reato di cui ai suddetti articoli del Decreto ed esempi di condotte criminose ove le fattispecie stesse siano rilevanti per l'Associazione, tenuto conto della propria operatività.

- 1. Malversazione a danno dello Stato:** prevista dall'art. 316-*bis* c.p. e costituita dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità. La pena prevista è della reclusione da sei mesi a quattro anni.
- 2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato:** prevista dall'art. 316-*ter* c.p. e costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-*bis* c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a tremilanovecentonovantanove euro e novantasei centesimi, si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da cinquemilacentosessantaquattro euro a venticinquemilaottocentoventidue euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

3. **Truffa:** prevista dall'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, e costituita dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare. Il reato è procedibile d'ufficio esclusivamente al ricorrere dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61, comma 1, n. 7, c.p.). La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro.

Esempio

La fattispecie sarebbe configurabile qualora l'Associazione, nella predisposizione di documenti o dati da inoltrare ad un Ente pubblico, fornisse informazioni non veritiere (ad esempio, supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne autorizzazioni pur in assenza dei necessari requisiti. A titolo esemplificativo, inducendo in errore con artifici o raggiri Enti Pubblici al fine di ottenere l'autorizzazione per l'utilizzo di spazi pubblici in caso di organizzazione di eventi.

4. **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche:** prevista dall'art. 640-bis c.p. e costituita dal fatto di cui all'art. 640 c.p. (*Truffa*) se esso riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. La pena prevista è della reclusione da uno a sei anni.
5. **Traffico di influenze illecite:** indicato dall'articolo 346 bis del c.p. prevede che chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

6. **Frode informatica:** prevista dall'art. 640-ter c.p., 2° comma, e costituita dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico. Il reato è procedibile d'ufficio solo qualora siano integrate le seguenti circostanze aggravanti:

- l'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
- l'aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61, comma 1, n. 5 e 7, c.p.).

La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640 c.p., ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Esempio

L'Associazione, anche attraverso soggetti terzi, potrebbe violare il sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza di Enti Pubblici (ad esempio l'archivio dell'Agenzia delle Entrate) al fine di alterare e/o modificare i dati in esso contenuti.

7. Corruzione

7.1. Corruzione per l'esercizio della funzione: prevista dall'art. 318 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. La pena prevista è la reclusione da uno a sei anni.

7.2. Istigazione alla corruzione: prevista dall'art. 322 c.p. e costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. La pena è stabilita al primo comma dell'articolo 318 (di cui sopra) ridotta di un terzo.

7.3. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: prevista dall'art. 319 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. La pena prevista è la reclusione da sei a dieci anni.

7.4. Corruzione in atti giudiziari: prevista dall'art. 319-ter c.p., e costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La pena prevista è la reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

7.5. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio: prevista dall'art. 320 c.p., costituita dal

fatto di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commessi dall'incaricato di un pubblico servizio. Le pene previste per l'incaricato di pubblico servizio sono le medesime sancite dagli articoli richiamati e in ogni caso sono ridotte in misura non superiore a un terzo. *Pene per il corruttore*: previste dall'art. 321 c.p., che allarga le pene stabilite dalle precedenti disposizioni, in relazione alle fattispecie degli artt. 318 e 319, anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

7.6. Istigazione alla corruzione: prevista dall'art. 322 c.p. e costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. La pena è stabilita al primo comma dell'articolo 318 (di cui sopra) ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Esempio

Vi è potenziale rischio di corruzione nell'ambito delle attività che prevedono rapporti diretti con i pubblici ufficiali (in occasione di visite ispettive/sopralluoghi da parte di funzionari pubblici: Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ASL, ecc.). Una visita ispettiva potrebbe, infatti, rappresentare un'occasione per offrire denaro o altra utilità indebita al pubblico funzionario al fine di indurre lo stesso ad ignorare eventuali inadempimenti di legge oppure ad omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni conseguenti ad eventuali rilievi.

Nell'ambito della gestione dei rapporti con i Collaboratori esterni, il rischio di corruzione potrebbe manifestarsi in conseguenza della possibilità di favorire soggetti legati (direttamente o indirettamente) a pubblici ufficiali.

Il processo relativo alla gestione degli acquisti di beni e servizi, tra cui prestazioni a contenuto intellettuale di qualsiasi natura (es.: legale, fiscale, tecnica, giuslavoristica, amministrativa, organizzativa, ecc.), ivi incluso il conferimento di incarichi professionali ovvero di consulenze, potrebbe costituire una delle modalità strumentali attraverso cui commettere il reato di corruzione. Infatti, una gestione non trasparente del processo potrebbe consentire la commissione di tale reato, attraverso, ad esempio, la creazione di fondi "neri" a seguito del pagamento di prezzi superiori all'effettivo valore del bene/servizio ottenuto (sovrafatturazione).

Ulteriori modalità di corruzione potrebbero verificarsi in sede di richiesta di autorizzazione per l'utilizzo di spazi pubblici per l'organizzazione di eventi destinati ai Soci.

8. Concussione: prevista dall'art. 317 c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La pena prevista è la reclusione da sei a dodici anni. Il minimo della pena edittale non potrà essere inferiore a quattro anni e superiore a sette quando il reato è commesso da un soggetto apicale, e non inferiore a due anni e non

superiore a quattro se il reato è commesso da un sottoposto.

- 9. Induzione indebita a dare o promettere utilità:** prevista dall'art. 319-quater c.p. e costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. La pena prevista è la reclusione da sei a dieci anni. Chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Esempio

L'ipotesi dei reati di cui ai punti 7 e 8 si differenzia da quella di corruzione poiché nel primo caso il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio ovvero è indotto dalla condotta stessa. Al contrario, nelle condotte corruttive l'accordo mira a produrre un reciproco beneficio per corrotto e corruttore ed il corruttore agisce in piena coscienza, posto che il suo volere non è viziato, ma è al contrario finalizzato - al pari del corrotto - a realizzare un lucro indebito in condizione di parità contrattuale.

- 10. Peculato, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari dell'Unione Europea e di Stati esteri:** l'art. 322-bis c.p. prevede che le condotte di cui agli artt. 314, 316, da 318 a 320 e 322 c.p., 3° e 4° comma si applichino anche, commessi:

- 1) ai membri della Commissione dell'Unione Europea, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti dell'Unione Europea;
- 2) ai funzionari ed agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'Unione Europea o del regime applicabile agli agenti dell'Unione Europea;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso l'Unione Europea, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell'Unione Europea;
- 4) ai membri e dagli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'Unione Europea;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni di cui agli artt. 321 e 322 c.p., 1° e 2° comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel numero 1) di cui sopra, le quali sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. Le pene previste sono le medesime elencate ai punti precedenti.

Esempio

Le fattispecie di rischio sono riconducibili a quanto riportato nei punti precedenti con riferimento ai reati ai punti 6 e 7.

11. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001): prevista dall'art. 377-bis⁷ c.p. e costituita dalla condotta di chi induce la persona chiamata a rispondere dall'Autorità Giudiziaria a non fornire dichiarazioni o a fornire dichiarazioni non corrette.

Si evidenzia che tale reato è contemplato nel catalogo dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 anche come reato transnazionale (art. 10, comma 9, L. 146/2006).

Esempio

Le fattispecie di rischio richiamate sono potenzialmente rilevanti in relazione all'eventualità che l'Associazione, al fine di favorire i propri interessi, induca un soggetto chiamato a testimoniare a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'Autorità Giudiziaria.

3.2.4. Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati

Principi generali di comportamento

Le leggi vigenti, lo Statuto, la normativa interna (tempo per tempo in essere), nonché le regole contenute nella presente Parte Speciale devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancor più stringente dovrà essere il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari dell'Associazione nonché a quanti - pur non rientrando fra i Destinatari - dovessero essere tenuti al rispetto delle seguenti regole.

È fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli articoli 24, 25 e 25-decies del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere o dare causa a violazioni delle regole previste nella presente Parte Speciale nonché della normativa interna di riferimento;
- effettuare o promettere direttamente o indirettamente elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri ovvero a esponenti apicali o a persone a loro subordinate appartenenti a società private;

⁷ Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

- offrire o promettere doni o gratuite prestazioni direttamente o indirettamente al di fuori di quanto previsto dalla prassi dell'Associazione o dalla prassi del contesto in cui si opera (ad esempio festività, usi e costumi locali, di mercato o commerciali) a rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari (oppure a soggetto ad esso collegato), ovvero a esponenti apicali o a persone a loro subordinate appartenenti a società private.

È fatto, inoltre, divieto di adottare comportamenti contrari alle leggi e alla presente Parte Speciale in sede di:

- a) incontri formali ed informali, anche a mezzo di Collaboratori esterni, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi dell'Associazione;
- b) decisione del contenzioso/arbitrato, anche a mezzo di professionisti esterni, per influenzare indebitamente le decisioni dell'Organo giudicante o le posizioni della Pubblica Amministrazione quando questa sia controparte del contenzioso.

È fatto altresì divieto di:

- favorire indebitamente gli interessi dell'Associazione inducendo, con violenza o minaccia o, alternativamente, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

Principi procedurali specifici

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si tramutano in principi operativi che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività dell'Associazione.

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione, tutti i Destinatari, come definiti nella Parte Generale - nelle rispettive competenze - sono tenuti a rispettare i seguenti principi procedurali:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del suo ruolo istituzionale e delle previsioni di legge esistenti in materia, delle norme comportamentali richiamate nella presente Parte Speciale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle sue prescrizioni ed agli adempimenti richiesti;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente da soggetti debitamente incaricati in base al sistema di poteri in essere;
- nei casi in cui dovessero verificarsi eventi straordinari ossia criticità non risolvibili nell'ambito della ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Collaboratori interni devono immediatamente segnalare la situazione agli Esponenti dell'Associazione per le azioni del caso;

- i Collaboratori interni non possono dare seguito e devono immediatamente segnalare per le azioni del caso agli Esponenti dell'Associazione qualunque tentativo di estorsione o concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza;
- si sconsiglia di gestire i rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione in assenza di un altro soggetto. Tale comportamento, infatti, potrebbe elevare i rischi di commissione dei reati precedentemente elencati;
- in presenza di visite ispettive da parte di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio la gestione di tali contatti deve avvenire alla presenza di almeno due soggetti;
- l'assunzione di personale dovrà seguire regole di valutazione della professionalità e la retribuzione complessiva sarà in linea con quanto già presente verso figure di analoga funzione e responsabilità, evitando di privilegiare soggetti i quali, direttamente o indirettamente, potrebbero svolgere attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione;
- la modalità di assunzione e gestione del personale, dovrà essere improntata a comportamenti equi e coerenti, atti a prevenire favoritismi, abusi e discriminazioni basate su genere, etnia, religione, appartenenza politica e sindacale, lingua, età o diversa abilità;
- la scelta dei fornitori, oltre ai casi di trattativa diretta, deve basarsi su più preventivi di spesa prodotti da diverse controparti, confrontabili tra loro per tipologia di prodotti/servizi offerti, valutando il miglior rapporto esistente tra qualità e prezzo, secondo criteri oggettivi, documentabili, di efficienza e di mercato, nonché in base alla capacità di fornire un'efficace assistenza continuativa. Questo al fine di prevenire il rischio che la scelta del Fornitore avvenga sulla base di condizionamenti o nella speranza di ottenere vantaggi attraverso la selezione di fornitori "vicini" a soggetti legati alla Pubblica Amministrazione, con il rischio di commettere i reati di corruzione;
- l'autorizzazione alla stipula di contratti di qualsiasi natura spetta al Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione; il Direttore, i Responsabili e i Vice Responsabili dei Consigli Territoriali dell'Associazione, previa specifica delega ricevuta dal Presidente del Consiglio Direttivo, possono stipulare altri contratti nell'ambito di un budget annuale approvato dal Consiglio Direttivo ed entro i limiti definiti nell'ambito del sistema dei poteri e delle deleghe dell'Associazione;
- i soggetti competenti dell'Associazione devono tenere regolarmente in evidenza l'elenco dei Collaboratori esterni, l'oggetto dell'incarico ed il relativo corrispettivo, verificandolo periodicamente al fine di individuare eventuali situazioni anomale;
- la selezione dei potenziali partner commerciali dell'Associazione avviene in coerenza con il sistema dei poteri e delle deleghe formalizzato nello Statuto, nella normativa interna e in deleghe/procure speciali eventualmente assegnate al Direttore e ai Responsabili e Vice Responsabili dei Consigli Territoriali: nell'ambito della gestione delle convenzioni nazionali è l'unità Progetti e Iniziative a promuovere le convenzioni da proporre al Consiglio Direttivo, il quale ratifica la loro stipula che sarà poi portata alla

firma del soggetto autorizzato ai sensi del sistema dei poteri e delle deleghe. Nell'ambito della gestione delle convenzioni territoriali, il processo avviene a livello locale tramite il Gruppo territoriale/Sezione tematica che sottopone il contratto alla firma del Consiglio Territoriale di riferimento, in base a quanto previsto dal sistema dei poteri e delle deleghe;

- in quanto rappresentanti dell'Associazione, i Destinatari non devono cercare di influenzare il giudizio di alcun dipendente o rappresentante della Pubblica Amministrazione o soggetto ad esso collegato, ovvero esponenti apicali o persone a loro subordinate appartenenti a società private, con la finalità di promuovere o favorire interessi dell'Associazione promettendo o elargendo denaro, doni né altri incentivi illegali, ivi compresa la dazione/promessa di utilità attuata attraverso la gestione delle attività relative all'iscrizione associativa e la gestione dei contributi a favore dei Soci. Per garantire la conformità a queste regole la documentazione prodotta nell'ambito della gestione di eventuali omaggi deve essere debitamente conservata al fine di assicurare la tracciabilità degli atti svolti anche ai fini delle verifiche da parte delle competenti funzioni.

Quanto sopra non si applica con riferimento a omaggi marchiati, atti di cortesia commerciale e/o istituzionale di modico valore, omaggi o ogni altra utilità (ad esempio inviti ad eventi sportivi, spettacoli e intrattenimenti, biglietti omaggio, etc.), provenienti o destinati al medesimo soggetto/ente, che non superino, in un anno solare, il valore di 150 euro;

- le fasi del processo di iscrizione dei Soci (ordinari ed esterni) sono adeguatamente formalizzate nella normativa interna, nella quale sono previsti controlli (automatici e manuali), livelli autorizzativi, modalità di tracciabilità e attori coinvolti;
- i soggetti coinvolti nel processo di gestione dei contributi a favore dei Soci, sia a livello nazionale sia a livello territoriale, devono rispettare i livelli autorizzativi definiti e attenersi alle specifiche attività di controllo previste circa il possesso dei requisiti necessari per la fruizione dei contributi e sulla coerenza di questi ultimi, come formalizzati nella normativa interna;
- le spese di rappresentanza devono sempre essere debitamente giustificate ovvero avere come finalità la promozione ed il miglioramento dell'immagine dell'Associazione;
- le comunicazioni ed i versamenti effettuati agli enti previdenziali ed assistenziali, anche in qualità di sostituto d'imposta (ad esempio: INPS, INAIL, assistenza integrativa personale), devono essere veritieri e corretti, in quanto l'omissione o l'alterazione dei dati comporterebbe un tentativo di truffa ai danni della Pubblica Amministrazione. I soggetti incaricati della predisposizione delle informazioni e del successivo invio delle stesse sono tenuti ad assicurare la quadratura dei dati ottenuti con le fonti che le alimentano, assicurandosi che tali fonti riportino tutte le informazioni necessarie o ottenendo l'assicurazione di tale correttezza dai soggetti responsabili della produzione delle informazioni necessarie.

Con specifico riferimento alla gestione degli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione:

- deve essere garantita la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei,

situazioni di conflitto di interesse;

- i documenti devono essere elaborati in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo, nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e delle norme comportamentali richiamate nella presente Parte Speciale;
- tutta la documentazione deve essere verificata e sottoscritta da parte dei soggetti appositamente incaricati;
- ciascun soggetto è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della (propria) attività, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione in via telematica o elettronica;
- laddove gli adempimenti dovessero essere effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, l'Associazione fa divieto di alterare lo stesso e i dati in esso contenuti in qualsivoglia modo procurando un danno alla Pubblica Amministrazione stessa.

I Collaboratori interni che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti, oltre che a rispettare tutti i principi e le regole indicate nel presente Modello, a sottoscrivere a richiesta una descrizione delle operazioni sensibili svolte.

3.3. Parte Speciale II – I reati societari

3.3.1. Funzione della Parte Speciale II

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter, nel rispetto dei principi di massima legalità, integrità, correttezza e lealtà, rispetto della normativa emanata dagli organismi di vigilanza e di tutte le leggi e le norme nazionali ed internazionali vigenti, nonché tracciabilità delle attività.

3.3.2. Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati societari di cui alla presente Parte Speciale, rilevate nell'Associazione sono le seguenti:

- gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza (ad esempio, Autorità Garante per la Privacy, Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e l'Autorità Nazionale Anticorruzione)
- iscrizione di Soci all'Associazione (e conseguente addebito della quota associativa e attribuzione di diritti a facilitazioni/ convenzioni/ contributi/ etc.);
- gestione dei contributi a favore dei Soci;
- stipula e gestione di convenzioni con partner commerciali per ottenere agevolazioni a favore dei Soci;
- gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi;
- gestione della contabilità e redazione del bilancio dell'Associazione;
- gestione di contenziosi e degli accordi transattivi;
- gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione;
- gestione del processo di selezione e assunzione del personale.

Si evidenzia che alcune attività sono esternalizzate parzialmente o totalmente, sulla base di specifici contratti di servizio, a soggetti terzi. Questi, nello svolgimento di dette attività, devono attenersi, come previsto in apposita clausola contrattuale, alle prescrizioni del Modello dell'Associazione e, in particolare, alle regole illustrate nella presente Parte Speciale.

3.3.3. Fattispecie di reato ed esemplificazioni di condotte criminose

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili previste dall'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001.

Si evidenzia che i reati societari, di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001, sono reati c.d. propri, ossia perpetrabili esclusivamente dai soggetti espressamente indicati dalla norma, riconducibili a quanti rivestano posizione di gestione, controllo e direzione di società commerciali. Siffatta limitazione porta quindi ad

escludere che soggetti attivi dei reati indicati dall'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 possano risultare anche coloro che svolgano le medesime attività all'interno di un'Associazione senza scopo di lucro.

Ciò premesso, ALI ha comunque ritenuto opportuno, in via prudenziale, effettuare un'attività di analisi e di successiva mappatura delle attività che possono ritenersi sensibili ai sensi dei reati di cui all'art. 25-ter, identificando puntuali principi procedurali e di comportamento atti a mitigare la commissione di dette fattispecie di reato.

A seguire sono riportate le fattispecie di reato di cui al suddetto articolo del Decreto ed esempi di condotte criminose ove le fattispecie stesse siano rilevanti per l'Associazione tenuto conto della propria operatività.

1. *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)*

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di fatti sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- i fatti falsi o omessi devono essere rilevanti e l'esposizione ovvero l'omissione degli stessi deve avvenire in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- qualora i fatti falsi o omessi di cui all'art. 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta, è comunque applicabile nei confronti delle persone fisiche la pena della reclusione di cui all'articolo 2621-bis c.c..

Esempio

Tale fattispecie si configura allorquando siano predisposte false comunicazioni che possano trarre in inganno il pubblico. Il reato è punibile allorquando la falsità è idonea ad indurre in errore i Destinatari in merito alla situazione dell'Associazione.

2. *Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.)*

Il reato di cui all'art. 2625 comma 2 del codice civile si verifica nell'ipotesi in cui gli Amministratori ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai Soci o ad altri Organi dell'Associazione, procurando un danno ai Soci. Il reato è punito a querela della persona offesa e la pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 39/2010, l'art. 2625 c.c. contemplava anche il reato di impedito controllo degli Amministratori nei confronti della Società di Revisione. Tale reato è stato espunto dall'art. 2625 c.c. dal D.Lgs. n. 39/2010, che ha riordinato la disciplina della revisione legale dei conti, ed è ora punito ai sensi dell'art. 29 di tale decreto, in vigore dal 7 aprile 2010, che prevede la procedibilità d'ufficio e sanzioni più gravi se viene procurato un danno ai soci e a terzi, o nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico.

Poiché l'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 non è stato conseguentemente modificato con l'inserimento di un richiamo anche al citato art. 29, sulla base del principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con riferimento al reato di "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione"⁸, sembra potersi affermare che il reato in questione (impedito controllo nei confronti della Società di Revisione) non configuri più reato presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Esempio

La fattispecie si può verificare ogniqualvolta si tende ad impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo da parte del Collegio Sindacale occultando documenti o attraverso altri artifici.

3. *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)*

Il reato in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l'attività delle Autorità pubbliche di Vigilanza (ad esempio, Autorità Garante per la Privacy, Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato e l'Autorità Nazionale Anticorruzione), si esponga in occasione di comunicazioni ad esse dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Il reato si perfeziona altresì mediante qualsiasi condotta attiva od omissiva che in concreto determini un ostacolo allo svolgimento delle funzioni demandate alle Autorità pubbliche di Vigilanza.

Esempio

Nell'ambito di rapporti eventualmente intrattenuti dall'Associazione con Autorità pubbliche di Vigilanza, ostacolando in qualsiasi forma, anche omettendo comunicazioni dovute, le funzioni di vigilanza.

4. *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi

⁸ Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34476 del 23 giugno 2011, hanno ritenuto che il reato di falso in revisione legale quale ora previsto dal D.Lgs. n. 39/2010 non rientri più nell'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, in quanto le relative fattispecie non sono più richiamate nell'elenco dei reati previsto dall'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 e quindi non possono costituire fondamento di tale responsabilità. Secondo la Corte, infatti, il criterio di imputazione che permette l'addebito della condotta della persona fisica all'ente, nel cui interesse/vantaggio questa ha agito, in forza del principio di legalità presuppone la commissione di un illecito nell'ambito di ipotesi tassativamente previste dal legislatore, non potendosi far ricorso a ipotesi di integrazione normativa dalla fattispecie, a mezzo di un possibile rinvio c.d. "mobile".

dall'obbligo di eseguirli.

5. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

6. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

7. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art.2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Esempio

Le fattispecie di cui ai numeri 5, 6, 7 e 8 (per lo più tipiche dei soli amministratori e liquidatori) presentano un basso rischio di commissione in ALI, stante la propria natura di associazione.

8. Corruzione tra privati (art. 2635, commi 1 e 3, c.c.) e Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis comma 1, c.c.).

Integra il reato di corruzione tra privati la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori e degli altri soggetti investiti di funzioni direttive nell'ambito di una società o di un altro ente privato, nonché dei soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza che - anche per interposta persona, per sé o per altri - sollecitano o ricevono denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, al fine di compiere od omettere un atto contrario agli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà, nei confronti della società o ente privato di appartenenza.

È punito anche il corruttore, vale a dire chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà il denaro o altra utilità non dovuta alle predette persone.

Rispondono invece del reato di istigazione alla corruzione tra privati chi fa una offerta o promessa che non venga accettata, o gli esponenti di società o enti privati che sollecitano la dazione o promessa, qualora la sollecitazione non sia accettata⁹.

⁹ Il reato di istigazione sussiste solo se l'offerta o la promessa sono rivolte a o la sollecitazione è formulata da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori o soggetti che svolgono funzioni direttive in una

Solo le condotte del corruttore (di offerta, dazione o promessa, che siano accettate o no), e non anche quelle dei corrotti, (di accettazione o di sollecitazione), costituiscono reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, se commesse nell'interesse della società/ente al quale il corruttore appartiene¹⁰.

In relazione ai sopracitati reati è previsto il regime della procedibilità d'ufficio.¹¹

Esempio

Tale fattispecie si potrebbe configurare corrompendo, mediante dazione di denaro o altra utilità, un esponente apicale di una società privata (ad esempio, un partner commerciale), al fine di ottenere un vantaggio per l'Associazione e un danno per la suddetta società.

3.3.4. Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati

Principi generali di comportamento

Le leggi vigenti, lo Statuto, la normativa interna (tempo per tempo in essere), nonché le regole contenute nella presente Parte Speciale devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancor più stringente dovrà essere il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari dell'Associazione nonché a quanti - pur non rientrando fra i Destinatari - dovessero essere tenuti al rispetto delle seguenti regole.

È fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli articoli 25-ter del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere o dare causa a violazioni delle regole previste nella presente Parte Speciale nonché della normativa interna di riferimento;
- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione dell'Associazione, non fornendo una corretta rappresentazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione stessa;
- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione;

società o in un ente. Non integrano l'istigazione le medesime condotte commesse da/dirette a dipendenti che non svolgono funzioni direttive.

¹⁰ La riforma del reato di corruzione tra privati e l'introduzione del reato di istigazione alla corruzione tra privati sono state disposte dal D. Lgs. n. 38/2017 in vigore dal 14 aprile 2017. I fatti commessi prima di tale data costituivano corruzione tra privati solo se alla condotta conseguiva effettivamente un atto contrario ai doveri e un danno per la società di appartenenza dei corrotti, e non rilevavano se colpivano enti privati diversi da società. L'inserimento anche degli enti privati parrebbe onnicomprensivo e non limitato alle sole associazioni e fondazioni dotate di personalità giuridica.

¹¹ Disposizione Introdotta con la L. 9 gennaio 2019 n.3.

- porre in essere azioni dilatorie o ostruzionistiche al fine di ostacolare, rallentare o fuorviare le attività di vigilanza e controllo svolte dal Collegio Sindacale e dalle Autorità pubbliche di Vigilanza (ad esempio, l'Autorità Nazionale Anticorruzione);
- dare o promettere denaro o altre utilità a esponenti apicali e/o persone a loro subordinate di società aventi natura privatistica con la finalità di promuovere o favorire interessi dell'Associazione.

Principi procedurali specifici

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si tramutano in principi operativi che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività dell'Associazione.

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati societari i Destinatari, come definiti nella Parte Generale - nelle rispettive competenze - sono in particolare tenuti a rispettare i seguenti principi procedurali:

- devono essere tempestivamente e correttamente effettuate, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti degli Organi dell'Associazione o delle Autorità pubbliche di Vigilanza;
- deve essere garantita la corretta attuazione degli adempimenti necessari al corretto funzionamento degli Organi dell'Associazione (ad esempio, tramite l'espletamento degli adempimenti previsti dalla legge, ovvero la tenuta dei Libri Sociali);
- deve essere prestata completa e immediata collaborazione alla Società di Revisione, al Collegio Sindacale e alle Autorità pubbliche di Vigilanza, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste;
- devono essere rispettati i principi contabili e, in presenza di eventuali modifiche agli stessi, se ingiustificate, siano tempestivamente segnalate all'Organismo di Vigilanza;
- devono essere assicurate le regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi la registra in contabilità e chi effettua il relativo controllo;
- devono essere rispettati i livelli autorizzativi definiti nella normativa interna ai fini dell'approvazione del bilancio di esercizio, in particolare il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio preventivo e predispose il rendiconto da sottoporre all'Assemblea dei Delegati;
- devono essere effettuati, da parte dei soggetti di volta in volta competenti, controlli di completezza, correttezza ed accuratezza delle informazioni riportate nei documenti di specifica competenza;
- i Collaboratori interni non possono dare seguito e devono immediatamente segnalare per le azioni del caso all'Organismo di Vigilanza qualunque tentativo di estorsione, concussione o induzione indebita a dare o promettere utilità da parte di un Rappresentante delle Autorità pubbliche di Vigilanza di cui dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza;
- in presenza di visite ispettive da parte di funzionari delle Autorità pubbliche di Vigilanza la gestione di tali contatti deve avvenire, ove possibile, alla presenza di almeno due soggetti;

- promettere o versare/offrire somme di denaro non dovute, doni o gratuite prestazioni e accordare vantaggi di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente, a membri del Collegio dei Sindaci ovvero a esponenti apicali (o a persone a questi subordinate) appartenenti alla Società di Revisione o, infine, a soggetti ad essi collegati.
- attenersi alle disposizioni interne per la gestione della liquidità dell'Associazione.

Si rimanda, inoltre, ai principi generali di comportamento e ai principi procedurali specifici formalizzati nella *Parte Speciale I – I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*, aventi efficacia anche ai fini del presidio del rischio di commissione dei reati di Corruzione e Istigazione alla corruzione e dei reati di Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati.

3.4. Parte Speciale III – I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, i reati con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico, i reati contro la personalità individuale, i reati di criminalità organizzata, il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e i reati transnazionali

3.4.1. Funzione della Parte Speciale III

La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dagli artt. *25-octies* (Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio), *25-quater* (Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico), *25-quinquies* (Reati contro la personalità individuale), *25-duodecies* (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) e *24-ter* (Reati di criminalità organizzata) del D.Lgs. 231/2001 e dall’art. 10 della Legge 146/2006 (Reati transnazionali), nel rispetto dei principi di massima legalità, integrità, correttezza e lealtà, rispetto della normativa emanata dagli organismi di vigilanza e di tutte le leggi e le norme nazionali ed internazionali vigenti, nonché tracciabilità delle attività.

3.4.2. Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili nell’ambito dei reati di cui alla presente Parte Speciale, rilevate nell’Associazione, sono le seguenti:

- gestione dei contributi a favore dei Soci;
- stipula e gestione di convenzioni con partner commerciali per ottenere agevolazioni a favore dei Soci;
- gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi;
- gestione del processo di selezione e assunzione del personale.

Inoltre, con specifico riferimento al reato di autoriciclaggio, rilevano quali Attività Sensibili gli ambiti associativi nei quali potrebbero potenzialmente essere generati illecitamente denaro, beni o altre utilità (successivamente impiegabili, sostituibili, trasferibili in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative). A titolo esemplificativo, possono essere individuate le seguenti Attività Sensibili: gestione di consulenze, forniture e altri servizi professionali, acquisto di beni, gestione dei contributi a favore dei Soci, stipula e gestione di convenzioni con partner commerciali, gestione della contabilità e delle attività riguardanti la redazione del bilancio dell’Associazione.

I principi generali di comportamento e i principi procedurali specifici definiti nelle Parti Speciali del Modello relative alle richiamate Attività Sensibili – alle quali si rimanda – sono pertanto considerati validi presidi anche ai fini della prevenzione del reato di autoriciclaggio.

Si evidenzia che alcune attività sono esternalizzate parzialmente, sulla base di specifici contratti di servizio, a soggetti terzi. Questi, nello svolgimento di dette attività, devono attenersi, come previsto in apposita clausola contrattuale, alle prescrizioni del Modello dell'Associazione e, in particolare, alle regole illustrate nella presente Parte Speciale.

3.4.3. Fattispecie di reato ed esemplificazioni di condotte criminose

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili previste dagli artt. 25-*octies*, 25-*quater*, 25-*quinqüies*, 25-*duodecies* e 24-*ter* del D.Lgs. 231/2001 e dall'art. 10 della Legge 146/2006.

A seguire sono riportate le fattispecie di reato di cui ai suddetti articoli del Decreto ed esempi di condotte criminose ove le fattispecie stesse siano rilevanti per l'Associazione, tenuto conto della propria operatività.

Art. 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001: reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Il Decreto Legislativo 231 del 16 novembre 2007 ha introdotto nel Decreto Legislativo 231/2001 l'art. 25-*octies* che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i Reati, di seguito riportati, di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

1. Ricettazione (Art. 648 c.p.)

Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per se stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa.

E' inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche - quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni - da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

Esempio

Tale fattispecie di reato si potrebbe astrattamente configurare acquistando, anche attraverso il concorso con soggetti terzi esecutori materiali, software contraffatti, senza le relative licenze, per i propri sistemi informativi.

2. Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da

un delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma va interpretata come volta a punire coloro che - consapevoli della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità - compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati.

Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento. Costituiscono riciclaggio le condotte dinamiche, atte a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione.

Esempio

Tale fattispecie di reato potrebbe configurarsi nell'Associazione per lo più attraverso il concorso con l'esecutore materiale (es.: partner commerciali), qualora quest'ultimo commetta il reato con il supporto dell'Associazione, ovvero con il favoreggiamento nel commetterlo.

3. *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)*

La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio) c.p..

Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648-ter circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie. Peraltro, in considerazione della ampiezza della formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, risulta difficile immaginare condotte di impiego di beni di provenienza illecita che già non integrino di per sé il reato di cui all'art. 648-bis c.p..

Esempio

Tale fattispecie di reato potrebbe configurarsi nell'Associazione per lo più attraverso il concorso con l'esecutore materiale (es.: partner commerciale), qualora quest'ultimo commetta il reato con il supporto dell'Associazione, ovvero con il favoreggiamento nel commetterlo.

4. *Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.)*¹²

Risponde del reato di autoriciclaggio chi, avendo commesso o concorso a commettere un qualsiasi delitto non colposo dal quale provengono denaro, beni, o altre utilità, su tali proventi compie operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, con modalità tali da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Esempio

I presupposti per la configurazione di tale fattispecie di reato potrebbero manifestarsi negli ambiti di

¹² Il nuovo reato di autoriciclaggio è stato inserito nel codice penale e aggiunto ai reati presupposto del D. Lgs. n. 231/2001 dalla Legge n. 186/2014, entrata in vigore il 1.1.2015.

operatività dell'Associazione nei quali potrebbero potenzialmente essere generati illecitamente denaro, beni o altre utilità (a titolo esemplificativo, gestione di consulenze, forniture e altri servizi professionali, acquisto di beni, gestione dei contributi a favore dei Soci, stipula e gestione di convenzioni con partner commerciali, gestione della contabilità e delle attività riguardanti la redazione del bilancio dell'Associazione).

Art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001: reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico

1. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico: previsto dall'art. 270-bis c.p.

Altre fattispecie astrattamente configurabili sono quelle rubricate sotto la dizione di "assistenza" nei quali la condotta di reato si traduce in un sostegno logistico o nella messa a disposizione di rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione, quali ad esempio:

2. Assistenza agli associati: prevista dall'articolo 270-ter c.p.

3. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata: prevista dall'art. 307 c.p.

4. Assistenza agli associati-associazione mafiosa: prevista dall'articolo 418 c.p.

Stante l'operatività svolta dall'Associazione, assume rilevanza prevalentemente la seguente fattispecie di reato prevista dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:

1. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico: previsto dall'art. 270-bis c.p., e costituita dalla condotta di chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

La punibilità è estesa anche al caso di partecipazione a tali associazioni; ai fini della legge penale la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Esempio

Tale fattispecie, sebbene di remota manifestazione vista l'attività svolta dall'Associazione, potrebbe verificarsi allorquando l'Associazione dovesse ricorrere a partner commerciali ovvero a fornitori di beni o servizi legati al terrorismo.

Art 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001: reati contro la personalità individuale

L'articolo 25-quinquies è stato introdotto attraverso l'art. 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle persone, e prevede l'applicazione di sanzioni amministrative alle persone giuridiche, società e associazioni per la commissione di delitti contro la personalità individuale.

La Legge 6 Febbraio 2006 n. 38 ha inoltre introdotto modificazioni all'art. 25-*quinqüies* del D.Lgs. 231/2001 con riferimento a talune fattispecie di delitti contro la personalità individuale ai quali è estesa la responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato.

I possibili delitti sanzionabili sono:

1. ***Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù***, previsto dall'art. 600 c.p.
2. ***Prostituzione minorile***, previsto dall'art. 600-*bis* c.p.
3. ***Pornografia minorile***, previsto dall'art. 600-*ter* c.p., 1° e 2° comma
4. ***Detenzione di materiale pornografico***: previsto dall'art. 600-*quater* c.p.
5. ***Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile***: previsto dall'art. 600-*quinqüies* c.p.
6. ***Tratta e commercio di schiavi***: previsto dall'art. 601 c.p.
7. ***Alienazione e acquisto di schiavi***: previsto dall'art. 602 c.p.
8. ***Adescamento di minorenni***: previsto dall'art. 609-*undecies* c.p..

Stante le attività poste in essere dall'Associazione, i reati sopraindicati presentano un basso di rischio di commissione. Si evidenzia che i principi procedurali e di comportamento di seguito rappresentati, in aggiunta a quelli previsti nelle altre Parti Speciali, risultano validi presidi per prevenire la commissione dei suddetti reati.

Art 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001: reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il reato di "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", previsto dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001, è costituito dalla condotta del Datore di Lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato:

- in numero maggiore di tre e/o
- minori in età non lavorativa e/o
- sottoposti a particolari condizioni di sfruttamento (violenza, minaccia, intimidazione o approfittandone dello stato di bisogno o di necessità).

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la sanzione pecuniaria va da un minimo di 25.800 euro ad un massimo di 150.000 euro.

Esempio

Al fine di conseguire un risparmio di costi, attraverso l'impiego di soggetti aventi le suddette caratteristiche presso l'Associazione oppure attraverso il ricorso a Collaboratori esterni che impiegano i soggetti di cui sopra.

Art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001: reati di criminalità organizzata

L'art. 24-ter del Decreto, inserito dalla L. n. 94/2009, prevede innanzitutto un gruppo di reati inerenti alle varie forme di associazioni criminose, e cioè:

1. **Associazione per delinquere:** prevista dall'art. 416 c. p. e costituita dalla condotta di chi si associa in tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.
2. **Associazioni di tipo mafioso anche straniere:** prevista dall'art. 416-bis c. p. e costituita dalla condotta di chi, facendo parte di un'associazione, si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

3. **Scambio elettorale politico-mafioso:** previsto dall'art. 416-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi ottiene una promessa di voti in cambio di una erogazione di denaro.
4. **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** (art. 74 D.P.R. n. 309/1990).

Infine, ai sensi del medesimo art. 24-ter, rilevano anche i seguenti reati, solitamente, anche se non necessariamente, realizzati nell'ambito di organizzazioni criminali.

5. **Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione:** (art. 630 c.p.): consiste nel sequestro di una persona con lo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto in cambio della liberazione. Il profitto potrebbe anche consistere in un vantaggio di natura non patrimoniale¹³.
6. **Delitti in tema di armi e di esplosivi:** (art. 407 comma 2, lettera a), n. 5 c.p.p.): consistono nella illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto abusivo di esplosivi, di armi da guerra e di armi comuni da sparo, con esclusione di quelle da bersaglio da sala, o ad emissione di gas, o ad aria compressa¹⁴.

Esempio

Le condotte previste ai punti 1 e 2, alla luce dell'attività prestata dall'Associazione sembrerebbero essere di remota attuazione. Potrebbero potenzialmente verificarsi, ad esempio, allorché l'Associazione

¹³ In casi particolari potrebbero essere ritenuti corresponsabili del reato anche coloro che, pur non avendo partecipato al sequestro, si attivino per far sì che gli autori possano conseguire il riscatto, contribuendo al protrarsi delle trattative e conseguentemente, della privazione della libertà personale del sequestrato, o al conseguimento del profitto da parte dei sequestratori.

¹⁴ Eventuali collusioni in qualsiasi forma con gli autori dei reati in questione potrebbero comportare il concorso nei reati stessi.

dovesse ricorrere a partner commerciali ovvero a fornitori di beni o servizi coinvolti nelle attività illecite in questione.

Art. 10 della Legge 146/2006: reati transnazionali

A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose in relazione alle fattispecie di reato introdotte dall'art. 10 della Legge 146/2006 di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale", il cui compimento comporta l'applicazione di sanzioni amministrative a carico dell'ente coinvolto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ove sussista il carattere di "transnazionalità" della condotta criminosa.

Si considera transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati-presupposto, rilevanti ai fini di detta responsabilità sono:

- 1. associazioni per delinquere, di natura semplice e di tipo mafioso anche straniere** (artt. 416 e 416-bis c.p.)
- 2. associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri** (art. 291-quater Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- 3. associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** (art. 74 del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- 4. associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri** (art. 291-quater D.P.R.23.1.1973 n. 43);
- 5. traffico di migranti** (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo unico di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni);
- 6. reati di intralcio alla giustizia, quali:**
 - o **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria**¹⁵ (art. 337 c.p.);

¹⁵ Si ricorda che tale reato può dar luogo alla responsabilità dell'ente anche se commesso senza le caratteristiche della transnazionalità, essendo richiamato, oltre che dalla Legge n.146/2006, anche dall'art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001 (cfr. Parte Speciale I, concernente i "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione").

- o **favoreggiamento personale** (378 c.p.);

7. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter, 5 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286).

Molte delle condotte criminose citate risultano altresì rubricate all'interno dei suddetti reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001). Tali reati rilevano, pertanto, sia se connotati dal carattere della "transnazionalità", sia se realizzati solo su base nazionale.

Occorre, infine, evidenziare che la L. 23.7.2009 n. 99 – Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in tema di energia – in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del "Made in Italy", dei consumatori e della concorrenza, ha attratto nell'ambito della responsabilità da reato degli Enti numerose norme penali, alcune delle quali dalla stessa legge emanate o riformulate.

In particolare, gli artt. 25-bis¹⁶ e 25-bis.1¹⁷ del D.Lgs. n. 231/2001 richiamano fattispecie previste dal codice penale in tema di industria e di commercio, mentre l'art. 25-novies - al fine di contrastare ancor più severamente la pirateria delle opere dell'ingegno¹⁸ e i gravi danni economici arrecati agli autori e all'industria connessa – rimanda a reati contemplati dalla legge sul diritto d'autore (L. n. 633/1941).

Con la presente Parte Speciale, si intende inoltre prevenire il coinvolgimento in alcuni di detti reati (anche se di remota applicazione per l'Associazione), in particolare in alcuni dei reati contro l'industria e il commercio, nei reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 473 e 474 c.p.) e nei reati in materia di violazione del diritto d'autore¹⁹, mitigando, ad esempio, il rischio di acquisire e/o utilizzare beni o servizi di provenienza illecita²⁰.

3.4.4. Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati

Principi generali di comportamento

Le leggi vigenti, lo Statuto, la normativa interna (tempo per tempo in essere), nonché le regole contenute

¹⁶ A seguito della modifica apportata dalla L. n. 99/2009, l'art. 25-bis del D.Lgs. n. 231/2001 - che in precedenza riguardava i soli reati di falsità in materia di monete e di valori di bollo - concerne anche i delitti previsti dagli articoli 473 e 474 c.p., i quali hanno in comune con i primi il bene giuridico principalmente tutelato e cioè la fede pubblica, intesa quale affidamento che la generalità dei cittadini ripone nella veridicità di determinati oggetti, segni o attestazioni.

¹⁷ Reati contro l'industria e il commercio: art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio; art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio; art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine; art. 517c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci; art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale; art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari; art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza; art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali.

¹⁸ Ai sensi dell'art. 1 della L. n. 633/1941 sono tutelate le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura (anche scientifica o didattica), alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione. Sono altresì protetti come opere letterarie i programmi per elaboratore nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

¹⁹ Si rimanda alla Parte Speciale IV "I Delitti informatici e il Trattamento illecito dei dati e i Delitti in Materia di Violazione del Diritto d'Autore" per gli ulteriori principi generali di comportamento e principi procedurali specifici volti a prevenire il rischio di commissione dei reati in questione, con particolare riferimento ai reati in materia di violazione del diritto d'autore.

²⁰ Con particolare riferimento ai rischi connessi all'acquisto di beni e servizi, si rimanda anche alla Parte Speciale I "I Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", all'interno della quale sono illustrati ulteriori principi generali di comportamento e principi procedurali specifici.

nella presente Parte Speciale devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancor più stringente dovrà essere il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari dell'Associazione nonché a quanti - pur non rientrando fra i Destinatari - dovessero essere tenuti al rispetto delle seguenti regole.

È fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli artt. 24-ter, 25-quater, 25-quinquies, 25-octies e 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 e dall'art. 10 della Legge 146/2006;
- porre in essere o dare causa a violazioni delle regole previste nella presente Parte Speciale nonché della normativa interna di riferimento;
- riconoscere pagamenti di fatture a terzi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto;
- porre in essere operazioni finalizzate a favorire i reati di cui al D.Lgs. 231/2007. In particolare, nel rispetto degli obblighi e divieti previsti dalla disciplina relativa alla limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore, l'Associazione, nelle attività di incasso e/o pagamento da/verso soggetti terzi, rispetta le disposizioni contenute nella normativa vigente e, in ogni caso, fa assoluto divieto di ricorrere al contante come mezzo di pagamento, fatta eccezione per le spese di importo contenuto gestite con la "piccola cassa" dell'Associazione;
- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o compiere qualunque attività che ne agevoli l'acquisto, la ricezione o l'occultamento;
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti, ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni che possano ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- partecipare ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, associarsi per commetterli, tentare di perpetrarli, aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterli o agevolarne l'esecuzione;
- assumere/impiegare minori in età non lavorativa;
- assumere alle proprie dipendenze soggetti senza il permesso di soggiorno o con il permesso di soggiorno scaduto o non valido.

Con specifico riferimento al reato di autoriciclaggio, inoltre, ove non sia chiara la provenienza di denaro, beni o altre utilità oggetto di attività e/o operazioni svolte nell'ambito dell'operatività dell'Associazione, nonché in tutti i casi in cui si riscontrino elementi tali da farne sospettare una provenienza delittuosa, i Destinatari coinvolti sono tenuti a sospendere immediatamente le attività e/o operazioni interessate, comunicando e rappresentando il fatto ai propri responsabili e a eventuali altri soggetti competenti, affinché siano posti in essere gli approfondimenti e accertamenti necessari.

Principi procedurali specifici

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si tramutano in principi operativi che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività dell'Associazione.

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati in oggetto i Destinatari, come definiti nella Parte Generale - nelle rispettive competenze - sono in particolare tenuti a rispettare i seguenti principi procedurali:

- operare nel rispetto della normativa vigente in materia di strumenti di pagamento;
- siano impediti operazioni in aperto ed evidente contrasto con la normativa nazionale in materia di riciclaggio di denaro. Ad esempio:
- accettare pagamenti in contanti per importi superiori alla soglia stabilita per legge;
- accettare (o emettere) pagamenti con assegni circolari, bancari o postali non conformi alla normativa esterna di riferimento;
- l'autorizzazione alla stipula di contratti di qualsiasi natura spetta al Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione; il Direttore, i Responsabili e i Vice Responsabili dei Consigli Territoriali della stessa, previa specifica delega ricevuta dal Presidente del Consiglio Direttivo, hanno facoltà di stipulare contratti nell'ambito di un budget annuale approvato dallo stesso Consiglio Direttivo ed entro i limiti definiti nell'ambito del sistema dei poteri e delle deleghe dell'Associazione;
- instaurare rapporti solo con partner commerciali e con fornitori dei quali non si sia a conoscenza del coinvolgimento in attività illecite e che godano di una reputazione rispettabile e la cui cultura etica aziendale sia comparabile a quella dell'Associazione; la selezione dei potenziali partner commerciali dell'Associazione avviene in coerenza con il sistema dei poteri e delle deleghe formalizzato nello Statuto, nella normativa interna e in deleghe/procure speciali assegnate al Direttore e ai Responsabili e Vice Responsabili dei Consigli Territoriali: nell'ambito della gestione delle convenzioni nazionali è l'unità Progetti e Iniziative a promuovere le convenzioni da proporre al Consiglio Direttivo, il quale ratifica la loro stipula che sarà poi portata alla firma del soggetto autorizzato ai sensi del sistema dei poteri e delle deleghe. Nell'ambito della gestione delle convenzioni territoriali, il processo avviene a livello locale tramite il Gruppo territoriale/Sezione tematica che sottopone il contratto alla firma del Consiglio Territoriale di riferimento, in base a quanto previsto dal sistema dei poteri e delle deleghe;
- approfondire l'identificazione dei partner commerciali, soprattutto quando vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o sorgano dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati identificativi già acquisiti;
- in generale, dedicare particolare attenzione nella valutazione delle possibili forme di collaborazione con società/partner commerciali operanti in settori che possano presentare potenzialmente il profilo di rischio connesso con le fattispecie di reato previste dagli artt. 24-ter, 25-quater, 25-quinquies, 25-octies e 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 e dall'art. 10 della Legge 146/2006. Lo stesso vale per la valutazione dei possibili fornitori di beni e servizi, per i quali è necessario adempiere con diligenza a tutte le verifiche di accertamento circa l'attendibilità commerciale e professionale degli stessi;

- assicurare che la scelta dei fornitori di beni o servizi avvenga, a cura dei soggetti competenti, sulla base di requisiti di professionalità, affidabilità, economicità; più precisamente devono essere raccolte informazioni circa i fornitori di beni e servizi in conformità alla normativa interna;
- richiedere e verificare (prevedendo anche specifiche clausole contrattuali) che i propri fornitori rispettino gli obblighi di legge in tema di:
 - tutela del lavoro minorile e delle donne;
 - impiego di lavoratori stranieri;
 - condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
 - diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza;
 - protezione dei titoli di proprietà industriale e del diritto d'autore;
- nell'ambito del processo di selezione e assunzione di Collaboratori interni è necessario:
 - qualora il candidato non sia un cittadino italiano, acquisire il permesso di soggiorno e verificare la validità dello stesso;
 - rispettare gli obblighi di legge in tema di:
 - tutela del lavoro minorile e delle donne;
 - impiego di lavoratori stranieri;
 - condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
 - diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza;
- inoltrare all'Organismo di Vigilanza una segnalazione quando si conosce o si sospetta che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero potenzialmente idonee a configurare fattispecie di autoriciclaggio;
- approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti;
- prevedere specifiche clausole contrattuali nei rapporti coi fornitori, a garanzia, in particolare, della provenienza della merce consegnata (i fornitori devono assicurare che la merce non derivi da attività illecite, non sia rubata, non sia contraffatta, etc.);
- fissare richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei Collaboratori interni;
- dotarsi di strumenti informatici che impediscano accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
- assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o accordi segreti contrari alla legge;
- mantenere rapporti trasparenti e collaborativi.

Si rimanda, inoltre, ai principi generali di comportamento e ai principi procedurali specifici formalizzati nella Parte Speciale I – I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, aventi efficacia anche ai fini del presidio del rischio di commissione dei reati di Corruzione e Istigazione alla corruzione e dei reati di Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati.

3.5. Parte Speciale IV - I delitti informatici e il trattamento illecito dei dati e i delitti in materia di violazione del diritto d'autore

3.5.1. Funzione della Parte Speciale IV

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 24-*bis* e art. 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima legalità, integrità, correttezza e lealtà, rispetto della normativa emanata dagli organismi di vigilanza e di tutte le leggi e le norme nazionali ed internazionali vigenti, nonché tracciabilità delle attività.

3.5.2. Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili nell'Associazione, rispetto ai reati previsti dagli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001, sono rappresentate da:

- gestione e utilizzo dei sistemi informatici;
- gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi;
- organizzazione di eventi a favore dei Soci.

Si evidenzia che alla data di predisposizione del presente Modello i soggetti che operano in nome e per conto dell'Associazione sono in via esclusiva dipendenti messi a disposizione da Intesa Sanpaolo S.p.A. in regime di distacco e che i locali presso i quali tali soggetti svolgono la propria attività lavorativa sono di proprietà della stessa Intesa Sanpaolo S.p.A., messi a disposizione dell'Associazione. Intesa Sanpaolo S.p.A. mette a disposizione dei soggetti che lavorano in nome e per conto dell'Associazione le attrezzature informatiche, anch'esse di proprietà di Intesa Sanpaolo S.p.A. e mantenute da Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a. Pertanto, ai fini della presente Parte Speciale, si richiamano anche le misure di sicurezza adottate da Intesa Sanpaolo S.p.A. per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati e la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità (come descritte nel Documento Programmatico per la Sicurezza di quest'ultima).

3.5.3. Fattispecie di reato ed esemplificazioni di condotte criminose

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato realizzabili previste dagli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.Lgs. 231/2001.

Art. 24-*bis* del D.Lgs. 231/2001: delitti informatici e trattamento illecito di dati

In data 4 aprile 2008 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 18 marzo 2008 n. 48, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica - firmata a Budapest il 23 novembre 2001 (di seguito la "Convenzione") - e le norme di adeguamento dell'ordinamento

interno. La legge 18 marzo 2008 n. 48, all'art. 7 ha introdotto nel Decreto Legislativo 231/2001 l'art. 24-*bis* che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i Delitti informatici e il trattamento illecito dei dati.

Segnatamente, l'art. 24-*bis* stabilisce:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall' articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all' ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

Di seguito sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti e, ove applicabili all'Associazione tenuto conto della propria operatività, esempi di condotte criminose.

1. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p)

Il reato è commesso da chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema; può pertanto realizzarsi anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità e la vulnerabilità dei sistemi altrui, anche se più frequentemente l'accesso abusivo avviene al fine di danneggiamento o è propedeutico alla commissione di frodi o di altri reati informatici.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali: verificarsi della distruzione o del danneggiamento dei dati, dei programmi o del sistema, o dell'interruzione totale o parziale del suo funzionamento; o quando si tratti di sistemi di interesse pubblico o di fatti compiuti con abuso della qualità di operatore del sistema.

Esempio

Tale fattispecie di reato si potrebbe configurare allorché l'Associazione dovesse direttamente o per interposta persona accedere abusivamente a sistemi informatici di terzi, al fine di acquisire informazioni riservate. Si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso l'Associazione.

2. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

(Art. 615-quater c.p.)

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.):

La condotta punita dall'art. 617-quater c.p. consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse. Integra la medesima fattispecie, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, anche la diffusione mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto delle predette comunicazioni.

L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di software (c.d. spyware). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni (c.d. "Denial of service") può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fasulle. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali rientrano le condotte commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore di sistema.

L'art. 617-quinquies punisce il solo fatto della installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi. Il delitto è perseguibile d'ufficio.

Esempio

Tale fattispecie potrebbe configurarsi, anche sotto forma di concorso, allorché, l'Associazione direttamente o per interposta persona, intercettasse comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico. L'impedimento o l'interruzione potrebbero essere, ad esempio, causati dall'installazione non autorizzata di un software da parte dei Collaboratori interni dell'Associazione stessa. Si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso l'Associazione.

3. *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.)*

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.)

L'art. 635-bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Secondo un'interpretazione rigorosa, nel concetto di "programmi altrui" potrebbero ricomprendersi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a lui concessi in licenza dai legittimi titolari.

L'art. 635-ter c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall'articolo che precede, a prescindere dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento, che se si verifica costituisce circostanza aggravante della pena. Deve

però trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da Enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Entrambe le fattispecie sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema. Il primo reato è perseguibile a querela della persona offesa o d'ufficio, se ricorre una delle circostanze aggravanti previste; il secondo reato è sempre perseguibile d'ufficio.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615-ter c.p..

Esempio

Le fattispecie in oggetto prevedono l'attività da parte dell'Associazione al fine di distruggere o deteriorare, cancellare informazioni di terzi. Si ritengono tali fattispecie di remota applicazione presso l'Associazione.

4. *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.)*

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.)

L'art. 635-quater c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. Per dirsi consumato il reato in oggetto, il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa deve risultare danneggiato o reso, anche in parte, inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento.

L'art. 635-quinquies c.p. punisce le medesime condotte descritte nell'articolo che precede anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto; il loro verificarsi costituisce circostanza aggravante della pena (va però osservato che il concreto ostacolo al funzionamento del sistema non rientra espressamente fra gli "eventi" aggravanti). Deve però trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. In questa previsione, a differenza di quanto previsto all'art. 635-ter, non vi è più alcun riferimento all'utilizzo da parte di Enti pubblici: per la configurazione del reato in oggetto, parrebbe quindi che i sistemi aggrediti debbano essere semplicemente "di pubblica utilità"; non sarebbe cioè, da un lato, sufficiente l'utilizzo da parte di Enti pubblici e sarebbe, per altro verso, ipotizzabile che la norma possa applicarsi anche al caso di sistemi utilizzati da privati per finalità di pubblica utilità.

Entrambe le fattispecie sono perseguibili d'ufficio e prevedono aggravanti di pena se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema.

È da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di dati e programmi qualora queste rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolano gravemente il regolare

funzionamento.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615-ter c.p..

Esempio

Le fattispecie sono simili a quelle previste dall'art. 635-quater, ma le condotte sono volte a danneggiare sistemi di pubblica utilità. Anche in questo caso si ritiene tale fattispecie di remota applicazione presso l'Associazione.

5. *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)*

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.)

L'art. 615-quater punisce chiunque al fine di procurare a sé od ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni idonee al predetto scopo.

L'art. 615-quinquies punisce chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica consegna o mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento.

Tali fattispecie perseguibili d'ufficio, intendono reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (virus, spyware) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in parola possono risultare propedeutiche.

La prima fattispecie richiede che il reo agisca a scopo di lucro o di altrui danno. Peraltro, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, e mail, etc., da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di causazione di danno, sia a conoscenza della presenza in essi di virus che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma.

Esempio

La fattispecie potrebbe verificarsi in presenza di accessi da parte dei Collaboratori interni dell'Associazione a sistemi informatici di terzi protetti da misure di sicurezza in modo abusivo. Tale condotta potrebbe verificarsi allorquando si disponesse di un accesso a sezioni riservate ad abbonati in assenza della regolare autorizzazione.

Anche in questo caso si ritiene che tale fattispecie, seppur potenzialmente verificabile, risulti di remota applicazione presso l'Associazione.

6. Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)

L'art. 491-bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previste e punite dagli articoli da 476 a 493 del codice penale. Si citano in particolare i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso.

Il concetto di documento informatico è nell'attuale legislazione svincolato dal relativo supporto materiale che lo contiene, in quanto l'elemento penalmente determinante ai fini dell'individuazione del documento informatico consiste nell'attribuibilità allo stesso di un'efficacia probatoria secondo le norme civilistiche²¹.

Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra le falsità materiali e le falsità ideologiche: ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra l'autore apparente e l'autore reale del documento o quando questo sia stato alterato (anche da parte dell'autore originario) successivamente alla sua formazione; ricorre la falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate.

Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui, mentre appare improbabile l'alterazione successiva alla formazione.

Non sembrano poter trovare applicazione, con riferimento ai documenti informatici, le norme che puniscono le falsità in fogli firmati in bianco (artt. 486, 487, 488 c.p.).

Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi pur non essendo concorso nella commissione della falsità fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità.

Tra i reati richiamati dall'art. 491-bis, sono punibili a querela della persona offesa la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e, se riguardano una scrittura privata, l'uso di atto falso (art. 489 c.p.) e la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

Esempio

Si ritiene che tale fattispecie potrebbe astrattamente verificarsi in presenza di condotte da parte

²¹ Si rammenta al riguardo che, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (cfr. art. 1, lettera p) del D.Lgs. n. 82/2005), il documento informatico è "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti", ma:

- se non è sottoscritto con una firma elettronica (art. 1, lettera q), non può avere alcuna efficacia probatoria, ma può al limite, a discrezione del Giudice, soddisfare il requisito legale della forma scritta (art. 20, c. 1 bis);
- anche quando sia firmato con una firma elettronica "semplice" (cioè non qualificata) può non avere efficacia probatoria (il giudice dovrà infatti tener conto, per attribuire tale efficacia, delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immutabilità del documento informatico);
- il documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile (al pari della scrittura privata), fa cioè piena prova, fino a querela di falso, se colui contro il quale è prodotto ne riconosce la sottoscrizione.

dell'Associazione in violazione delle procedure interne atte alla produzione di documenti aventi finalità probatoria. In particolare, la condotta illecita consiste nell'alterazione di documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria.

Più in generale può osservarsi che molte fattispecie di reati informatici in concreto potrebbero non sempre presentare il requisito della commissione nell'interesse o a vantaggio dell'Associazione, indispensabile affinché possa conseguire la responsabilità amministrativa della stessa. Per altro verso si ricorda che qualora fossero integrati tutti gli elementi previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 la responsabilità dell'Associazione potrebbe sorgere, secondo la previsione contenuta nell'art. 8 del Decreto, anche quando l'autore del reato non sia identificabile (dovrebbe quantomeno essere provata la provenienza della condotta da un soggetto apicale o da un soggetto sottoposto, anche se non identificato), evenienza tutt'altro che improbabile nel campo della criminalità informatica, in ragione della complessità dei mezzi impiegati e dell'evanescenza del cyberspazio, che rendono assai difficile anche l'individuazione del luogo ove il reato stesso possa ritenersi consumato.

Va infine ricordato che anche l'art. 640-ter c.p., che punisce il delitto di frode informatica perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico, costituisce reato presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti; al riguardo si rimanda alla Parte Speciale I.

Art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001 - delitti in materia di violazione del diritto d'autore

In data 31/07/2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge n. 99 del 23/07/09. Tale legge, all'art. 15, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-novies che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Segnatamente, l'art. 25-novies stabilisce:

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941".

A seguire sono riportate le tipologie di reati potenzialmente rilevanti ed esempi di condotte criminose.

- 1. Abusiva immissione in reti telematiche di opere protette (art. 171, comma 1 lettera a-bis, L. n. 633/1941)**
- 2. Abusivo utilizzo aggravato di opere protette (art. 171, comma 3, L. n. 633/1941)**

Commette il primo delitto in esame chiunque, senza averne il diritto, a qualsiasi scopo ed in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, immettendola

in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere. In alcuni particolari casi - per finalità culturali o di libera espressione ed informazione e con determinate limitazioni - è consentita la comunicazione al pubblico di opere altrui²².

Il secondo delitto in oggetto consiste nell'abusivo utilizzo dell'opera dell'ingegno altrui (mediante riproduzione, trascrizione, diffusione in qualsiasi forma, commercializzazione, immissione in reti telematiche, rappresentazione o esecuzione in pubblico, elaborazioni creative, quali le traduzioni, i compendi, ecc.) aggravato dalla lesione dei diritti morali dell'autore.

Alla condotta di per sé già abusiva deve cioè aggiungersi anche la violazione del divieto di pubblicazione imposto dall'autore, o l'usurpazione della paternità dell'opera (c.d. plagio), ovvero la sua deformazione, mutilazione, o altra modificazione che offenda l'onore o la reputazione dell'autore.

Entrambe le incriminazioni si applicano in via residuale, quando non risulti presente il dolo specifico del fine di trarre un profitto od un lucro, che deve invece caratterizzare le condotte, in parte identiche, più severamente sanzionate dagli artt. 171-bis e 171-ter.

3. Abusi concernenti il software e le banche dati (art. 171-bis L. n. 633/1941)

Il primo comma della norma, con riferimento ai programmi per elaboratore²³, punisce le condotte di abusiva duplicazione, nonché di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale od imprenditoriale (quindi anche per uso limitato all'ambito della propria impresa), concessione in locazione, quando hanno per oggetto programmi contenuti in supporti privi del contrassegno della Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Costituiscono inoltre reato l'approntamento, la detenzione o il traffico di qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione da utilizzi abusivi dei programmi.

Il secondo comma, con riferimento alla tutela dei diritti dell'autore di una banca di dati²⁴, punisce la riproduzione - permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma - su supporti non contrassegnati dalla SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico non autorizzate dal titolare del diritto d'autore. Sono altresì sanzionate le condotte di estrazione e di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati, in violazione del divieto imposto dal costitutore²⁵ della

²² Si veda ad es. l'art. 65 della L. n. 633/1941, secondo il quale gli articoli di attualità pubblicati nelle riviste e nei giornali possono essere utilizzati da terzi, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte, la data e l'autore.

²³ Ai sensi dell'art. 2, n. 8, della L. n. 633/1941 sono tutelati i programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. Gli artt. 64-bis, 64-ter e 64-quater della citata legge disciplinano l'estensione dei diritti che competono all'autore del programma e i casi di libera utilizzazione dello stesso, vale a dire le ipotesi in cui sono consentite riproduzioni od interventi sul programma anche senza specifica autorizzazione del titolare dei diritti.

²⁴ Ai sensi dell'art. 2, n. 9, della L. n. 633/1941, le banche di dati consistono in raccolte di opere, dati od altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici od in altro modo. Resta ovviamente salva la distinta tutela riconosciuta ai diritti d'autore eventualmente esistenti sulle opere dell'ingegno inserite nella banca dati. Gli artt. 64-quinquies e 64-sexies della legge disciplinano l'estensione dei diritti dell'autore della banca di dati nonché i casi di libera utilizzazione della stessa.

²⁵ I diritti del costitutore sono regolati dagli artt. 102-bis e 102-ter della L. n. 633/1941. Per costitutore si intende colui che effettua investimenti rilevanti per la creazione, la verifica o la presentazione di una banca di dati ed al quale compete, indipendentemente dalla tutela che spetta al suo autore in ordine ai criteri creativi secondo i quali il materiale è stato scelto ed organizzato, il diritto di vietare

medesima banca dati. Per estrazione deve intendersi il trasferimento di dati permanente o temporaneo su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma e per reimpiego qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico dei dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

Tutte le predette condotte devono essere caratterizzate dal dolo specifico del fine di trarne profitto, vale a dire di conseguire un vantaggio, che può consistere anche solo in un risparmio di spesa.

4. Abusi concernenti le opere audiovisive o letterarie (art. 171-ter L. n. 633/1941)

La norma elenca una nutrita casistica di condotte illecite - se commesse per uso non personale e col fine di lucro - aventi ad oggetto: opere destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio; supporti di qualunque tipo contenenti opere musicali, cinematografiche, audiovisive, loro fonogrammi, videogrammi o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali, multimediali.

Sono infatti punite: le condotte di abusiva integrale o parziale duplicazione, riproduzione, diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento; le condotte, poste in essere da chi non ha partecipato all'abusiva duplicazione o riproduzione, di introduzione in Italia, detenzione per la vendita o distribuzione, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico o trasmissione televisiva o radiofonica, far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive; le medesime condotte elencate al punto che precede (salvo l'introduzione in Italia e il far ascoltare in pubblico) riferite a supporti di qualunque tipo, anche se non frutto di abusiva duplicazione o riproduzione, privi del prescritto contrassegno SIAE o con contrassegno falso.

Sono altresì sanzionate le condotte abusive concernenti, in sintesi: la diffusione di servizi ricevuti con decodificatori di trasmissioni criptate; i traffici di dispositivi che consentano l'accesso abusivo a detti servizi o di prodotti diretti ad eludere le misure tecnologiche di contrasto agli utilizzi abusivi delle opere protette; la rimozione o l'alterazione delle informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o comparenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti, ovvero l'importazione o la messa in circolazione di opere dalle quali siano state rimosse od alterate le predette informazioni.

5. Omesse o false comunicazioni alla SIAE (art. 171-septies L. n. 633/1941)

Commettono il reato i produttori od importatori di supporti contenenti software destinati al commercio che omettono di comunicare alla SIAE i dati necessari all'identificazione dei supporti per i quali vogliono avvalersi dell'esenzione dall'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE²⁶.

le operazioni di estrazione o di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati. Per le banche di dati messe a disposizione del pubblico, ad esempio mediante libero accesso on line, gli utenti, anche senza espressa autorizzazione del costituente, possono effettuare estrazioni o reimpieghi di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, per qualsivoglia fine, salvo che l'estrazione od il reimpiego siano stati espressamente vietati o limitati dal costituente.

²⁶ L'art. 181-bis, comma 3, della L. n. 633/1941 dispone che, fermo restando il rispetto dei diritti tutelati dalla legge, possono essere privi del contrassegno SIAE i supporti contenenti software da utilizzarsi esclusivamente tramite elaboratore elettronico, che non contengano opere audiovisive intere non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero riproduzioni di parti eccedenti il 50% di preesistenti opere audiovisive, che diano luogo a concorrenza nell'utilizzazione economica delle stesse.

E' altresì punita la falsa attestazione di assolvimento degli obblighi di legge rilasciata alla SIAE per l'ottenimento dei contrassegni da apporre ai supporti contenenti software od opere audiovisive.

6. *Fraudolenta decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171-octies L. n. 633/1941)*

Il delitto è commesso da chiunque, per fini fraudolenti produce, importa, promuove, installa, pone in vendita, modifica o utilizza anche per solo uso personale, apparati di decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, anche se ricevibili gratuitamente.

Esempio

In linea generale, stante l'oggetto sociale dell'Associazione, si ritiene che tali fattispecie di reato siano di remota applicazione per quest'ultima. Esempi di condotte illecite che potrebbero comunque essere potenzialmente configurabili nell'ambito dell'attività dell'Associazione, sono riconducibili a: (i) l'abusiva duplicazione, anche per il tramite di soggetti terzi, di programmi/software per i Personal Computer; (ii) la duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione abusiva in pubblico di opere protette dal diritto d'autore (ad esempio nell'ambito di eventi organizzati a favore dei Soci).

3.5.4. Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati

Principi generali di comportamento

Le leggi vigenti, lo Statuto, la normativa interna (tempo per tempo in essere), nonché le regole contenute nella presente Parte Speciale devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancor più stringente dovrà essere il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari dell'Associazione nonché a quanti - pur non rientrando fra i Destinatari - dovessero essere tenuti al rispetto delle seguenti regole, nonché a quanti agiscano in nome e per conto dell'Associazione.

È fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti, collaborare o darne causa alla realizzazione, che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini degli articoli 24-bis e 25-novies del D.Lgs. 231/2001;
- porre in essere o dare causa a violazioni delle regole previste nella presente Parte Speciale nonché della normativa interna di riferimento;
- lasciare il proprio Personal Computer sbloccato e incustodito;
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password);
- detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici di terzi o di enti pubblici;
- entrare nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;

- porre in essere le seguenti condotte, anche con l'ausilio di soggetti terzi:
 - introdursi abusivamente, direttamente o per interposta persona, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza contro la volontà del titolare del diritto all'accesso anche al fine di acquisire informazioni riservate;
 - accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati dell'Associazione o di soggetti terzi, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
 - intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
 - utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, rootkit, ecc.) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
 - distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
 - introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
 - detenere, procurarsi, riprodurre, o diffondere abusivamente codici d'accesso o comunque mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
 - procurare, riprodurre, diffondere, comunicare, mettere a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero favorirne l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento;
 - alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
 - produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati;
- porre in essere mediante l'accesso alle reti informatiche condotte illecite costituenti violazioni di diritti sulle opere dell'ingegno protette, quali, a titolo esemplificativo:
 - diffondere in qualsiasi forma opere dell'ingegno non destinate alla pubblicazione o usurparne la paternità;
 - abusivamente duplicare, detenere o diffondere in qualsiasi forma programmi per elaboratore od opere audiovisive o letterarie;
 - detenere qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione dei

programmi di elaborazione;

- riprodurre banche di dati su supporti non contrassegnati dalla SIAE, diffonderle in qualsiasi forma senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore o in violazione del divieto imposto dal costituente;
- rimuovere o alterare informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o comparenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti;
- importare, promuovere, installare, porre in vendita, modificare o utilizzare, per fini fraudolenti, apparati di decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, anche se ricevibili gratuitamente.

Principi procedurali specifici

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati nonché dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, tutti i Destinatari, come definiti nella Parte Generale - nelle rispettive competenze – sono, in particolare, tenuti a rispettare gli strumenti di prevenzione implementati.

I soggetti di volta in volta competenti devono attivarsi, per quanto di rispettiva competenza, al fine di porre in essere quelle azioni necessarie per:

- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi;
- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT;
- valutare la corretta implementazione tecnica del sistema “deleghe e poteri” definito nel Modello a livello di sistemi informativi ed abilitazioni utente riconducibile ad una corretta Segregation of Duties;
- monitorare e svolgere le necessarie attività di gestione degli accessi ai sistemi informativi di terze parti;
- monitorare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di fronteggiare, nello specifico, i reati informatici e di trattamento dei dati;
- monitorare e tenere aggiornato l'inventario dei software utilizzati dall'Associazione;
- predisporre e mantenere il censimento degli applicativi che si interconnettono con la Pubblica Amministrazione;
- monitorare la presenza di software contraffatti ovvero senza le relative licenze sui Personal Computer utilizzati dai Collaboratori interni dell'Associazione.

Devono essere rispettati i seguenti principi procedurali:

- gli strumenti messi a disposizione dei Collaboratori interni devono essere utilizzati nel rispetto delle regole interne; in particolare, i Collaboratori interni sono responsabili del corretto utilizzo delle risorse informatiche assegnate (es.: Personal Computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e l'Associazione deve essere tempestivamente informata di eventuali furti o

danneggiamenti;

- le credenziali utente devono essere oggetto di verifica periodica al fine di prevenire eventuali erronee abilitazioni ai sistemi applicativi;
- non deve essere consentito l'accesso alle aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente e, in ogni caso, nel rispetto della normativa (interna ed esterna) vigente in materia di tutela dei dati personali;
- la navigazione in internet e l'utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi informativi messi a disposizione dei Collaboratori interni deve avvenire esclusivamente per lo svolgimento della propria attività lavorativa;
- siano, sui diversi applicativi utilizzati, applicate le regole atte ad assicurare l'aggiornamento delle password dei singoli utenti;
- la sicurezza fisica dell'infrastruttura tecnologica dell'Associazione sia svolta nel rispetto delle regole interne ed in modo da consentire un monitoraggio delle attività di gestione e manutenzione sulla stessa;
- non deve essere consentita l'installazione di software, da parte dei singoli utenti, sui propri Personal Computer;
- le attività svolte da parte di fornitori/soggetti terzi in materia di networking, di gestione degli applicativi e di gestione dei sistemi hardware, devono rispettare i principi e le regole interne al fine di tutelare la sicurezza dei dati ed il corretto accesso da parte dei soggetti ai sistemi applicativi ed informatici;
- gli eventuali contratti con gli outsourcer devono contenere una dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 (e in materia di violazione del diritto d'autore) e di impegno nel suo rispetto.

Si rimanda, inoltre, ai principi generali di comportamento e ai principi procedurali specifici formalizzati nella Parte Speciale I – I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, aventi efficacia anche ai fini del presidio del rischio di commissione dei reati di Corruzione e Istigazione alla corruzione e dei reati di Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati.

3.6. Parte Speciale V - I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e i reati ambientali

3.6.1. Funzione della Parte Speciale V

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 (articolo inserito dall'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 e modificato dall'art 300 del D.Lgs. 81/2008 - Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)²⁷ e dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 (articolo inserito dal D.Lgs. n. 121 del 7/07/2011), nel rispetto dei principi di massima legalità, integrità, correttezza e lealtà, rispetto della normativa emanata dagli organismi di vigilanza e di tutte le leggi e le norme nazionali ed internazionali vigenti, nonché tracciabilità delle attività.

3.6.2. Attività Sensibili

Le Attività Sensibili rispetto ai reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e ai reati ambientali nell'Associazione sono rappresentate rispettivamente da:

- gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08);
- gestione degli adempimenti in materia di tutela ambientale;
- gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi.

Si evidenzia che alla data di predisposizione del presente Modello, i soggetti che operano in nome e per conto dell'Associazione sono in via esclusiva dipendenti messi a disposizione da Intesa Sanpaolo S.p.A. in regime di distacco e che i locali presso i quali tali soggetti svolgono la propria attività lavorativa sono di proprietà della stessa Intesa Sanpaolo S.p.A., messi a disposizione di ALI. Per tali motivi, le misure di prevenzione e gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente sono posti in essere principalmente da tale Società, risultando pertanto le attività sensibili in argomento di remota rilevanza per l'Associazione.

3.6.3. Fattispecie di reato ed esemplificazioni di condotte criminose

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies e dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

Art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 - reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime

²⁷ Si evidenzia che l'art. 300 del D.Lgs. 81/08 ha modificato l'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 lasciando nella sostanza immutata l'individuazione delle fattispecie penali che costituiscono reati presupposto; l'art. 30 del D.Lgs. 81/08 ha inoltre esplicitato le caratteristiche che deve presentare il Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine della prevenzione dei reati in esame.

commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-septies che aggiunge all'elenco degli illeciti presupposto della responsabilità degli Enti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, se commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Successivamente è stato emanato il c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106) che ha profondamente riordinato le molteplici fonti normative previgenti in materia. Per quanto concerne la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 300 ha modificato l'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001 lasciando nella sostanza immutata l'individuazione delle fattispecie penali che costituiscono reati presupposto; l'art. 30 inoltre ha esplicitato le caratteristiche che deve presentare il Modello di organizzazione, gestione e controllo al fine della prevenzione dei reati in esame.

Finalità delle citate disposizioni è quella di fornire più efficaci mezzi di prevenzione e repressione in relazione alla recrudescenza del fenomeno degli incidenti sul lavoro ed alla esigenza di tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori e della sicurezza degli ambienti lavorativi.

A seguire sono riportati esempi di condotte criminose in relazione a quanto previsto dai reati di cui all'art 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

1. **Omicidio colposo:** reato previsto dall'art. 589 c.p., e costituito dalla condotta di chi cagiona, per colpa, la morte di una o più persone.

Esempio

Tale fattispecie, sebbene di remota manifestazione vista l'attività svolta dall'Associazione, potrebbe verificarsi allorquando venga colposamente cagionata la morte di una o più persone per la mancata predisposizione – ad esempio per conseguire un risparmio di costi – di adeguate misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, secondo le relative normative nel tempo vigenti.

2. **Lesioni personali colpose gravi o gravissime:** reato previsto dall'art. 590, terzo comma, c.p. e costituito dalla condotta di chi cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima o abbia determinato una malattia professionale in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro.

Esempio

Tali fattispecie potrebbero verificarsi allorquando vengano colposamente cagionate lesioni gravi o gravissime o una malattia professionale per la mancata predisposizione – ad esempio per conseguire un risparmio di costi – di adeguate misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, secondo le relative normative nel tempo vigenti.

Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi

una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Ai sensi del predetto art. 25-*septies* del D.Lgs. 231/2001, entrambe le condotte devono essere caratterizzate dalla violazione delle norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Vengono a tal proposito in considerazione molteplici disposizioni, ora in gran parte confluite nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro a seguito dell'abrogazione da parte del medesimo Testo Unico di varie leggi speciali previgenti, tra le quali, fondamentalmente: il D.P.R. 27.4.1955 n. 547 in tema di prevenzione degli infortuni; il D.P.R. 19.3.1956 n. 303 che disciplinava l'igiene del lavoro; il D.Lgs. 19.9.1994 n. 626 che conteneva norme generali sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; il D.Lgs. 14.8.1996 n. 494 in tema di sicurezza dei cantieri.

A completamento del corpo normativo delineato dalle specifiche misure di prevenzione prescritte dalle leggi in materia si colloca la più generale previsione di cui all'art. 2087 del codice civile, in forza della quale il Datore di Lavoro deve adottare le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.

Va infine tenuto presente che la giurisprudenza ritiene che i reati in questione siano imputabili al Datore di Lavoro anche qualora la persona offesa non sia un lavoratore, ma un estraneo, purché la sua presenza sul luogo di lavoro al momento dell'infortunio non abbia caratteri di anormalità ed eccezionalità.

In relazione all'evolversi della pandemia globale da Covid-19, l'articolo n.42 (Disposizioni INAIL) del c.d. "Decreto Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020 n.18) ha stabilito che il contagio da Corona virus in ambito lavorativo costituisce infortunio sul lavoro e, quindi, possibilmente rientrante nelle fattispecie di reato di cui sopra.

Art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 - reati ambientali

L'art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231/2001 individua gli illeciti dai quali, nella materia della tutela penale dell'ambiente, fondata su disposizioni di matrice comunitaria, discende la responsabilità amministrativa degli enti²⁸.

Si tratta di reati descritti nel codice penale, nel D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente, per brevità nel

²⁸ L'art. 25-undecies è stato inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 dal D. Lgs. n. 121/2011, in vigore dal 16/8/2011, emanato in forza della delega conferita al Governo con l'art. 19 della L. n. 96/2010 per il recepimento delle Direttive 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e 2009/123/CE sull'inquinamento provocato dalle navi. L'art. 25-undecies è stato integrato successivamente dalla L. n. 68/2015 (c.d. "Legge Ecoreati"), la quale, ai sensi dell'art. 1, c.8, ha identificato alcune delle nuove fattispecie introdotte nel c.p. (artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies e 452-octies), come reato-presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Tali illeciti riguardano i reati di inquinamento e disastro ambientale, delitti colposi contro l'ambiente, traffico ed abbandono di materiali ad alta radioattività.

seguito C.A.²⁹) e in varie leggi speciali, sia di natura delittuosa, puniti in presenza di dolo, sia di tipo contravvenzionale, per i quali non è richiesta la condotta intenzionale, ma è sufficiente la sola colpa. Tra le numerose fattispecie contemplate nell'art. 25-undecies, quelle che potenzialmente potrebbero essere commesse nell'ambito delle attività svolte dall'Associazione – sebbene in via remota ed eventualmente attraverso il concorso con terzi esecutori materiali – sono le seguenti:

1. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 primo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)

“Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena di [...] se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena di [...] e con l'ammenda da [...] se si tratta di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006).

“Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena di [...] e con l'ammenda da [...]. Si applica la pena di [...] e dell'ammenda da [...] se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi” (art. 256, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006).

“Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni” (254, comma 4, D.Lgs. 152/2006).

“Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito [...]” (art. 256, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006).

“Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1 lettera b) è punito [...]. (art. 256, comma 6, primo periodo).

Esempio

Al fine di conseguire un risparmio di costi, gestione non corretta dei propri rifiuti (es.: aree non dedicate allo stoccaggio dei rifiuti, superamento dei limiti temporali di stoccaggio del deposito temporaneo – oltre un anno; deposito su suolo nudo).

2. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-aterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]

²⁹ Le fattispecie delittuose sono quelle previste dal C.A. agli artt. 258, comma 4, 260, c. 1 e 2, 260-bis, commi 6, 7 e 8, nonché i reati di falsi documentali in tema di commercio di specie animali e vegetali e il reato di inquinamento doloso provocato da navi.

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito [...]”

Esempio

Al fine di conseguire un risparmio di costi, affidamento del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti a recuperatori/smaltitori terzi coinvolti in traffici illeciti di rifiuti.

3.6.4. Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati

Principi generali di comportamento

Le leggi vigenti, lo Statuto, la normativa interna (tempo per tempo in essere), nonché le regole contenute nella presente Parte Speciale devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancor più stringente dovrà essere il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari dell’Associazione nonché a quanti - pur non rientrando fra i Destinatari - dovessero essere tenuti al rispetto delle seguenti regole.

È fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies e art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001);
- porre in essere o dare causa a violazioni delle regole previste nella presente Parte Speciale nonché della normativa interna di riferimento.

Tutti i Destinatari del Modello devono:

- rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 (T.U.S.) e s.m.i., dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e tutela dell’ambiente (con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti), le istruzioni impartite dai soggetti competenti e dalle Autorità pubbliche di Vigilanza competenti, nonché quanto definito dall’Associazione, al fine di preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- segnalare immediatamente ai soggetti competenti ovvero agli addetti alla gestione delle emergenze ogni situazione di pericolo potenziale o reale, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tale situazione di pericolo;
- assicurare, per quanto di competenza, gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro osservando le misure generali di tutela e valutando la scelta delle attrezzature di lavoro nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es.:

Ispettorato del Lavoro, A.S.L., Vigili del Fuoco, ARPA, Comune, Provincia, etc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;

- mettere a disposizione delle Autorità pubbliche di Vigilanza le informazioni necessarie in accordo con quanto previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- ai fini della gestione e dello smaltimento dei rifiuti, avvalersi esclusivamente di fornitori autorizzati e monitorare il rispetto da parte degli stessi, nell'ambito dei servizi prestati all'Associazione, della normativa vigente in materia.

Principi procedurali specifici

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, i soggetti aventi compiti e responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, quali, a titolo esemplificativo, Datore di Lavoro, Dirigenti delegati, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.), Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), Medico Competente (M.C.), addetti primo soccorso, addetti emergenze in caso d'incendio, devono, per quanto di rispettiva competenza:

- individuare e programmare misure di prevenzione e protezione al fine di rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 in merito alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ponendo altresì in essere le necessarie attività di sorveglianza sanitaria e le attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- effettuare annualmente una valutazione dei rischi in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai fini del rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 in merito agli standard tecnico-strutturali relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici, predisponendo le misure di prevenzione e protezione conseguenti. A tal proposito, i soggetti competenti devono attivare un piano di controllo sistematico al fine di verificare la corretta gestione delle procedure e delle misure messe in atto per valutare, in ottemperanza alle prescrizioni di legge, i luoghi di lavoro. Il piano, in particolare, deve contemplare aree e attività dell'Associazione da verificare, modalità di esecuzione delle verifiche, modalità di rendicontazione;
- controllare che le misure di prevenzione e protezione programmate siano attuate, assicurando il monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dal documento di valutazione dei rischi;
- dare la possibilità al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nel rispetto delle norme di legge in materia, di accedere alla documentazione interna inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative e di chiedere informazioni al riguardo. Il medesimo Rappresentante può accedere

ai luoghi di lavoro e formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza competenti;

- far sottoporre gli ambienti di lavoro a visite e valutazioni da parte di soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica. Il Medico Competente ed il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione visitano i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettuano a campione sopralluoghi negli altri ambienti;
- prevedere un'adeguata attività di vigilanza e verifica sull'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate;
- approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto delle peculiarità delle violazioni di cui ai punti precedenti;
- favorire e promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi connessi allo svolgimento delle attività, alle misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, alle procedure di pronto soccorso, alla lotta antincendio ed alla evacuazione dei lavoratori;
- curare il rispetto delle normative in tema di salute e sicurezza nei confronti di tutti i lavoratori non dipendenti, con particolare riferimento all'ambito dei contratti regolati dal D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nei confronti dei soggetti beneficiari di iniziative di tirocinio e dei terzi in genere che dovessero trovarsi nei luoghi di lavoro;
- garantire la definizione e l'aggiornamento (in base a cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa dell'Associazione) di procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie, in cui siano, tra l'altro, disciplinate le modalità di gestione degli incidenti e delle emergenze, nonché dei segnali di rischio / pericolo quali "quasi incidenti";
- assicurare l'idoneità delle risorse, umane - in termini di numero e qualifiche professionali, formazione - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Associazione per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture utilizzate dall'Associazione.

Tutti i Destinatari della presente Parte Speciale nonché quanti sono tenuti al rispetto di specifiche norme interne all'Associazione, devono inoltre provvedere, nell'ambito dei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, a:

- informare le controparti sui rischi specifici dell'ambiente in cui sono destinate ad operare e ad elaborare ed applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese compresi gli eventuali lavoratori autonomi, evidenziando nei contratti per i quali sia prescritto i costi per la sicurezza;
- inserire specifiche clausole sul rispetto della normativa ambientale.

Allo scopo di prevenire la commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime attraverso l'appalto all'esterno di attività, l'Associazione dovrà verificare il rispetto, da parte della società esterna, delle previsioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nella gestione/prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in materia ambientale, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e di impegno al suo rispetto.

Si evidenzia che i divieti e le regole di cui sopra sono applicabili anche agli eventuali soggetti terzi, ai quali sono affidati compiti e responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'ambiente.

Si rimanda, inoltre, ai principi generali di comportamento e ai principi procedurali specifici formalizzati nella Parte Speciale I – I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, aventi efficacia anche ai fini del presidio del rischio di commissione dei reati di Corruzione e Istigazione alla corruzione e dei reati di Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati.

Relativamente al tema legato all'evolversi della pandemia globale da Covid-19 l'Associazione, a mitigazione del rischio di contagio, ha emanato rispettivamente il 22 ed il 30 giugno 2020 due comunicazioni relative ai Criteri per la corretta organizzazione partecipazione alle iniziative associative.

3.7. Parte Speciale VI – Reati Tributari

3.7.1. Funzione della Parte Speciale VI

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art 25-*quinqesdecies* del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima legalità, integrità, correttezza e lealtà, rispetto della normativa emanata dagli organismi di vigilanza e di tutte le leggi e le norme nazionali ed internazionali vigenti, nonché tracciabilità delle attività.

3.7.2. Attività Sensibili

Le principali Attività Sensibili nell'ambito dei reati tributari di cui alla presente Parte Speciale, rilevate nell'Associazione sono le seguenti:

- stipula e gestione di convenzioni con partner commerciali per ottenere agevolazioni a favore dei Soci e la definizione di eventuali rebate dai partner commerciali;
- gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi e di definizione di eventuali rebate da parte dei fornitori;
- gestione degli adempimenti connessi alla fatturazione attiva e passiva;
- gestione della contabilità e redazione del bilancio dell'Associazione;

- predisposizione delle dichiarazioni fiscali e liquidazione delle relative imposte e ritenute;
- gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione.

Si evidenzia che alcune attività sono esternalizzate parzialmente o totalmente, sulla base di specifici contratti di servizio, a soggetti terzi e professionisti. Questi, nello svolgimento di dette attività, devono attenersi, come previsto in apposita clausola contrattuale, alle prescrizioni del Modello dell'Associazione e, in particolare, alle regole illustrate nella presente Parte Speciale.

3.7.3. Fattispecie di reato ed esemplificazioni delle condotte criminose

La presente Parte Speciale si riferisce alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001³⁰.

Art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 -Reati Tributari.

1. Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.Lgs n.74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs. n.74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti³¹ idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi

³⁰ Il D. Lgs. 231/2001 è stato modificato dall'articolo 39 del D. L. n. 124/2019, che ha introdotto i reati tributari (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000), Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000), Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000), Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000), Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000) con effetto dal 24 dicembre 2019.

Successivamente, il D.Lgs. 75/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020 ed entrato in vigore il 30 luglio 2020, ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001, i seguenti ulteriori reati tributari: Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000), Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000), Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000), specificando che le condotte sono punibili laddove commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

³¹ Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

4. Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta

o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

5. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

6. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

7. Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

8. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

3.7.4. Regole per la prevenzione dei rischi di commissione dei reati

Principi generali di comportamento

Le leggi vigenti, lo Statuto, la normativa interna (tempo per tempo in essere), nonché le regole contenute

nella presente Parte Speciale devono essere le linee guida per qualsiasi operatività posta in essere: ancor più stringente dovrà essere il comportamento qualora si ravvisi la presenza di operazioni sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari dell'Associazione nonché a quanti - pur non rientrando fra i Destinatari - dovessero essere tenuti al rispetto delle seguenti regole.

È fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, e più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre le Autorità Fiscali in errore;
- procedere con il pagamento di una fattura senza verificare preventivamente l'effettività, la qualità, la congruità e tempestività della prestazione ricevuta e l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla controparte;
- emettere fatture o rilasciare altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;
- indicare nelle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto: i) elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti; ii) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (ad esempio costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento; iii) una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi; iv) fare decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

Principi procedurali specifici

Le regole ed i divieti riportati nel precedente capitolo si tramutano in principi operativi che devono essere rispettati nell'ambito dell'operatività dell'Associazione.

Al fine della prevenzione dei rischi di commissione dei reati tributari tutti i destinatari Modello devono:

- garantire la corretta e veritiera rappresentazione dei risultati economici, patrimoniali e finanziari dell'Associazione nelle dichiarazioni fiscali;
- mantenere un rapporto collaborativo e trasparente con l'Autorità Fiscale garantendo a quest'ultima, tra l'altro, la piena comprensione dei fatti sottesi all'applicazione delle norme fiscali;

- eseguire gli adempimenti fiscali nei tempi e nei modi definiti dalla normativa o dall'autorità fiscale;
- evitare forme di pianificazione fiscale che possano essere giudicate aggressive da parte delle autorità fiscali;
- interpretare le norme in modo conforme al loro spirito e al loro scopo rifuggendo da strumentalizzazioni della loro formulazione letterale;
- rappresentare gli atti, i fatti e i negozi intrapresi in modo da rendere applicabili forme di imposizione fiscale conformi alla reale sostanza economica delle operazioni;
- collaborare con le autorità competenti per fornire in modo veritiero e completo le informazioni necessarie per l'adempimento e il controllo degli obblighi fiscali;
- stabilire rapporti di cooperazione con le amministrazioni fiscali, ispirati alla trasparenza e fiducia reciproca e volti a prevenire i conflitti, riducendo quindi la possibilità di controversie.

Si rimanda, inoltre, ai principi generali di comportamento e ai principi procedurali specifici formalizzati nella Parte Speciale I – I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, aventi efficacia anche ai fini del presidio del rischio di commissione dei reati di Corruzione e Istigazione alla corruzione e dei reati di Corruzione tra privati e Istigazione alla corruzione tra privati.